

CXLV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il presidente annunzia che l'onorevole Ricciotti Garibaldi insiste nelle dimissioni da lui date. Dichiarata quindi vacante un seggio nel 1° collegio di Roma. — Seguito della discussione del disegno di legge sugli istituti di beneficenza — Parlano i deputati Ferrari Luigi, Sacchi, Chimirri, Placido, Cambray Digny, Bonghi, Cavalletto, Torraca, Florenzano, il relatore Luchini Odoardo ed il presidente del Consiglio. — Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati De Bernardis, il presidente del Consiglio ed i deputati Pantano e Imbriani. — Il ministro dei lavori pubblici presenta i seguenti due disegni di legge e ne domanda l'urgenza: Uno per i provvedimenti ferroviari riguardanti la città di Roma, l'altro per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle inondazioni del 1889.

La seduta comincia alle ore 2.35 pomeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4737. Luigi Mostardi da Roma chiede che il disegno di legge circa i provvedimenti per la città di Roma sia modificato, aumentando il canone daziario a favore del Comune, meglio ripartendo le annualità, meglio dichiarando l'estensione e la spesa dei lavori che il Governo si assume, e sopprimendo l'articolo 11.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marzin.

Marzin. Chiedo che la petizione di n. 4737 sia dichiarata d'urgenza, e sia trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame dei provvedimenti per la città di Roma.

(L'urgenza è ammessa).

Presidente. Come prescrive il regolamento, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge, cui si riferisce.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha chiesto un congedo di giorni sei per motivi di famiglia.

(È concesso).

Dimissioni del deputato Ricciotti Garibaldi, e dichiarazione di vacanza di un seggio nel 1° collegio di Roma.

Presidente. L'onorevole Ricciotti Garibaldi sino da ieri mi aveva diretto un telegramma, col quale mi dichiarava di insistere nelle dimissioni da lui presentate da deputato della città di Roma. Io gli risposi che le dimissioni non possono essere

presentate alla Camera con semplice telegramma, non potendo il telegramma rivestire carattere ufficiale; e che occorre che egli mi manifestasse i suoi intendimenti per lettera. Oggi stesso egli mi scrive dichiarando insistere nelle dimissioni già state presentate, per diverse considerazioni, che reputo non dover leggere, ed anche perchè egli crede che seguendo le buone consuetudini di altri paesi, sia dovere del deputato dare l'opportunità agli elettori di esprimere la loro opinione sopra una questione di così capitale importanza, come è quella di Roma.

Do atto all'onorevole Ricciotti Garibaldi delle sue dimissioni, e dichiaro vacante un seggio nel 1° collegio di Roma.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La discussione rimase sospesa all'articolo 69 nel quale la Commissione introduce delle modificazioni.

Do lettura dell'articolo 69, come è stato proposto dalla Commissione.

“ Art. 69. Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

“ La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle Province, nei Comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60.

“ Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'articolo 54. ”

Metto a partito questo articolo.

(È approvato, e sono successivamente approvati senza discussione i seguenti, fino all'articolo 76 inclusive).

“ Art. 70. Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 61, 62, 67 e 68.

“ In caso di omissione o d'indugio a proporre, o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'articolo 62.

“ VII. *Del domicilio di soccorso.* — Art. 71. Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° Che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni;

2° Ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° Ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del Codice civile domicilio nel Comune.

“ Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in Comune diverso.

“ Art. 72. La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

“ Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un Comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

“ Art. 73. Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

“ Art. 74. Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Province ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

“ Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei partico-

lari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

“ Art. 75. Le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongono dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini degli articoli precedenti.

“ Art. 76. Per la cura degli stranieri gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

“ VIII. *Disposizioni generali.* — Art. 77. Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

“ È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

“ Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

“ L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una pena pecuniaria da lire 50 a lire 500.

“ L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio. „

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Ferrari.

Ferrari Luigi. Domanderei alla Commissione uno schiarimento.

All'ultimo capoverso dell'articolo 77 mi pare che si alluda ad impiegati di grado inferiore dipendenti dall'amministrazione.

Ora io non comprendo come in una legge di indole generale possa essere compresa una disposizione, la quale evidentemente non solo ha carattere regolamentare, ma riguarda l'amministrazione. Poichè la sospensione e anche il licenziamento degli impiegati mi pare che assolutamente debbano dipendere dagli amministratori; nè sa-

prei capire come debbano essere comprese in una legge generale.

Desidero quindi sapere se ho bene o male inteso l'aggiunta del Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. L'aggiunta è veramente del Senato. Il Senato non ha fatto che configurare una infrazione alle disposizioni di questo articolo e stabilire la pena che può essere applicata contro l'impiegato che infranga queste disposizioni. Io in verità non ci trovo nulla che stuoni; mi pare una disposizione regolarissima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Ferrari.

Ferrari Luigi. Non è che vi sia qualche cosa che stuoni; ma trovo strano che la legge debba entrare nel campo riservato assolutamente agli amministratori. Qui si tratta d'impiegati interni. Ora, che si debba *a priori* stabilire una data pena per casi che evidentemente debbono dipendere dagli amministratori, non mi sembra molto consono allo spirito e all'indole di una legge. Facevo questa osservazione non per altro che perchè mi pareva opportuna. Se poi la Commissione crede di dovere insistere in quest'aggiunta, faccia pure; ma mi pare che sia fuor di luogo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. Ma i reati e le contravvenzioni vanno determinati obiettivamente, e qui sono obiettivamente determinati.

Poi gli amministratori provvederanno all'applicazione della legge. Ove non provvedano essi, provvederà il Governo.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 77.

(È approvato).

“ Art. 77 bis. Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

“ Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica; direttamente o in seguito a reclamo con-

tro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere. »

A quest'articolo gli onorevoli Sacchi e Minolfi propongono quest'aggiunta :

“ L'ospitale od altro Istituto, che venga dal sindaco o dalla autorità politica obbligato al ricovero di un ammalato o di un ferito o di una donna che trovisi nell'imminenza del parto priva di abitazione, qualora al ricovero non sia tenuto a termini dei suoi statuti e dei suoi mezzi patrimoniali, avrà diritto al rimborso delle spese relative verso il Comune, al quale il malato, il ferito, la donna appartengono. »

La Commissione poi propone l'aggiunta seguente :

“ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli spedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacchi.

Sacchi. A me è parso di riscontrare nell'articolo 77 bis una provvida disposizione; ma altresì una grave lacuna.

Molte volte sono accaduti casi disgraziati, nei quali chi, bisognoso di pronto soccorso, si è presentato ad uno ospedale, ha trovato impossibilità o difficoltà per esservi ricevuto, l'amministrazione contestandogliene il diritto.

Fu più volte sollevata in questa Camera la questione; e la Commissione, con l'articolo 77 bis, ha avuto il lodevole intento di provvedere, col determinare che, nei casi d'urgenza, vi sia un funzionario che possa disporre che il malato, il ferito, avendo bisogno di soccorso, sia ricevuto. Ed allargandosi anche il pensiero della Commissione, essa è venuta con l'articolo successivo, a determinare che queste disposizioni debbano avere un carattere di temporaneità; che lascino salvo il diritto degli ospedali di riversare sopra cui incombe, la spesa del ricovero.

Ora, mentre approvo le disposizioni di questi due articoli 77 bis e 77 ter, trovo poi questa grave lacuna: che si dà una procedura per far valere un diritto, ma che poi manca il diritto; che non vi sono disposizioni, cioè, che al diritto provvedano.

Questo avviene già nella maggior parte d'Italia, dove non furono mai disposizioni legislative, le quali stabiliscano il diritto degli ospedali ad avere rimborsi da altri enti morali. E lo stesso si può dire che avviene anche nelle altre parti che ordinariamente si crede abbiano queste spe-

ciali disposizioni legislative, e dove invece si trova la stessa lacuna.

Si ritiene che nel Lombardo-Veneto, nella Toscana e nell'Emilia, siano ancora in vigore quelle antiche legislazioni che ponevano le spese degli ospedali, per ricovero di ammalati che non avevano diritto di esservi ricoverati, a carico dei Comuni.

Ma io ho sempre ritenuto che l'unificazione legislativa del 1865, avendo regolato la materia delle spese obbligatorie dei comuni, avesse tolto quelle spese obbligatorie che erano da antiche leggi ad essi imposte. E difatti nella legge comunale del 1865, nelle disposizioni riprodotte nell'ultimo testo unico, è fatta riserva soltanto per le disposizioni legislative del regno, ma non per le disposizioni legislative di precedenti Governi, lo che contrastava con lo spirito di unificazione che vi era in quel torno di tempo.

Ciò che invece ha mantenuto burocraticamente in vigore queste disposizioni, si fu la tradizione dei comuni. Siccome anteriormente al 1865, le amministrazioni non erano ammesse a far valere questi diritti dinanzi all'autorità giudiziaria, si era formata la tradizione, per cui esse ricorrevano ai Consigli dei Governi. Venendo il nuovo ordine di cose, ai Consigli dei Governi si sostituirono il Consiglio di Stato e gli alti dicasteri, ma si continuò la tradizione burocratica di ricorrere dinanzi a queste autorità amministrative per fare valere le ragioni di contestazione tra i Comuni, che in fin dei conti erano veri diritti di competenza dei tribunali ordinari. Ed è avvenuto moltissime volte, che dopo essersi pronunziati dei decreti reali per determinare l'onere di spese a carico di certi Comuni, questi andassero poi innanzi ai tribunali, i quali giudicano contrariamente a quello che si era determinato coi decreti reali.

Io non voglio trattare ora questa tesi. Io ho voluto accennarla soltanto, anche per ringraziare l'onorevole Luchini, che l'anno scorso in occasione della discussione di questa legge, essendo io assente perchè ammalato, ebbe la bontà e la gentilezza di rammentare alcuni miei scritti che gli avevo mandati sulla materia con parole cortesi.

Egli stesso allora aggiunse che la tesi era grave, e che la Commissione intendeva che dovesse rimanere impregiudicata. A confortarmi nella esposta opinione, c'è il fatto, che la prima volta che fu presentata formalmente la tesi dinanzi alle autorità giudiziarie, una delle nostre Corti supreme ebbe a ritenere che l'unificazione legislativa del 1865 avesse anche tolta questa categoria

di spese obbligatorie ai Comuni: e potrei citarne la decisione.

Ma anche in questa Camera io trovo un'auto-rità, non meno apprezzabile, ed è quella dell'onorevole presidente del Consiglio.

Nella sua relazione iniziale, quella che riguarda la legge presentata la prima volta sulle istituzioni di beneficenza, egli dice, a pagina 7, che si sarebbe dovuto ritenere che la legge comunale e provinciale avesse abrogate queste antiche disposizioni che imponevano spese obbligatorie ai Comuni, e non essendosi ciò ritenuto, credette di proporre una disposizione di legge che dichiarasse legislativamente l'abrogazione, e vi sostituiva poi l'onere a carico della Congregazione di carità del luogo d'origine.

Ma se anche queste antiche disposizioni nei pochi paesi d'Italia dove si è creduto che fossero ancora in vigore, fossero effettivamente rimaste in vigore, vi è poi da considerare che questi luoghi sono ridotti a pochissimi; perchè, nel Lombardo-Veneto le stesse disposizioni austriache esoneravano da rimborso i Comuni per le malattie acute: questa massima, che ho sempre sostenuto negli uffici amministrativi, venne poi formalmente riconosciuta dal Consiglio di Stato a Sezioni unite e dalle Corti supreme. La massima è chiamata della *reciprocità gratuita* e per essa ogni ospedale o deve sopportare la spesa o se non può è supplito dal proprio Comune.

Cosicchè anche nell'ipotesi che la abrogazione non sia avvenuta non restano che la Toscana e l'Emilia a cui potrebbero essere applicabili questi due articoli 77 *bis* e 77 *ter* che, mentre salvano il diritto al rimborso, non ordinano poi questa materia in modo tale che questi ospedali possano essere rifusi delle spese che loro non incombono.

Ora questa lacuna è l'unica che rimane nello stato presente della legislazione; poichè, specialmente con le disposizioni di quel decreto reale del dicembre 1889, mi pare, la cui conversione in legge è nell'ordine del giorno, si è disciplinata una quantità di casi, nei quali il povero possa avere diritto all'assistenza sociale.

La nostra legislazione cioè contempla tutti i casi, fuorchè quelli delle malattie acute, fuorchè quelli del ricovero negli ospedali più aggravati economicamente.

Infatti nella legge comunale e provinciale è disposto il servizio medico e ostetrico pei poveri, ed è disposta altresì la carità legale per gli esposti e i dementi. Nella legge di pubblica sicurezza all'articolo 81 e nel decreto reale, di cui facevo

cenno poc' anzi, è disposta la beneficenza per gli inabili al lavoro, pei cronici e i fanciulli al di sotto di 9 anni. Nell'articolo 76 di questa legge, è stata risolta la quistione che tanto sta a cuore all'onorevole Solimbergo, quella cioè del rimborso dei Comuni veneti agli ospedali austro-ungarici, essendo la spedità dello straniero stata posta a carico del Governo e così reso facile ai Comuni di esonerarsi dai rimborsi purchè abbiano il coraggio di difendersi una buona volta non davanti al Consiglio di Stato ma davanti ai tribunali.

Per tutte queste forme di bisogni sociali non occorre più ricorrere alle vecchie leggi; una sola lacuna rimane ed è, come ho detto, quella che riguarda i malati di malattia acuta, che riguarda le condizioni degli spedali, di quegli enti di beneficenza che hanno maggiore bisogno ed a cui incombe la necessità di una risoluzione pronta della questione che va ingrossando sempre più.

Gli ospedali lottano tra le strettezze dello statuto e del patrimonio. C'è una grande affluenza di malati che chiedono l'assistenza ospedaliera e v'ha urgenza di provvedere, senza ricercare se, secondo lo statuto dello spedale, ve ne sia l'obbligo, in quanto che il bisogno di un pronto soccorso s'impone.

Ora questi ospedali che lottano contro queste grandi necessità sono precisamente i soli che resterebbero senza il diritto al rimborso, per le considerazioni che poc' anzi ho espresso.

E non solo v'è l'affluenza dei malati, ma v'è anche la necessità e l'urgenza della riforma ospedaliera. A me basta rammentare i due ultimi discorsi pronunziati dai nostri colleghi Badaloni e Bottini, i quali hanno avvertito questo grande bisogno degli ospedali di avere più larghi mezzi patrimoniali per le riforme edilizie ed igieniche. Su di che giova osservare come la responsabilità dei comuni potrà essere stimolo a diradare i grossi spedali, monumenti di infezione, a localizzare la beneficenza coi piccoli spedali e col sussidio a domicilio.

Ora il provvedere a quest'ultimo bisogno è facile, perchè la risoluzione della questione si può dire che già si contiene nella legge e che non occorre altro che esprimerla per aver provveduto ad una classe di Opere pie cotanto importante.

Infatti negli articoli che riguardano il domicilio di soccorso, è stabilito che questo debba riferirsi a qualsiasi caso in cui vi sia un diritto a rimborso ed è stabilita altresì la competenza passiva di queste spese.

Largamente vi provvede anche la legge di pubblica sicurezza. Ora perchè non vogliamo

estendere gli effetti di questi articoli anche ai casi dei feriti e delle malattie acute?

Basta rileggere la dichiarazione fatta dal relatore di questa legge, dall'onorevole Luchini, nella tornata del 13 dicembre 1889, per vedere che ciò che io propongo è già per così dire nella mente della Commissione, è già implicitamente contenuto nelle sue proposte.

L'onorevole relatore, in quella tornata, diceva che " per tutto quanto il sistema di beneficenza obbligatorio e per tutto quanto il sistema dei rimborsi di spese di soccorso e di assistenza, una sola dev'essere la norma regolatrice; il domicilio di soccorso. Tutti comprendono quali difficili ricerche dovrebbero fare i Comuni, le Congregazioni di carità e le Province, se, per ogni specie di soccorso, si dovessero adoperare tante norme e tanti criteri diversi. Una sola dev'essere la regola. „ E, aggiunge l'onorevole relatore: " Il presidente del Consiglio consentì che tale regola venisse applicata anche alle disposizioni dell'ultima legge concernente la pubblica sicurezza, dove, con le esplicazioni del decreto reale, si era accennato al Comune di origine. „

Invece, da queste dichiarazioni che si apprendono dal discorso dell'onorevole relatore, appare che, con giusto consenso, si vuole che il domicilio di soccorso, regolato dalla presente legge, sia applicato anche agli inabili al lavoro ai fanciulli ed ai cronici. Dunque, universalità di applicazione del domicilio di soccorso. E soggiunge ancora l'onorevole relatore: " Quando si dice *spese di soccorso e di assistenza*, evidentemente s'includono anche le *spedalità*, le quali rientrano nelle spese generiche di assistenza e di soccorso. „ Dunque, intendimento della Commissione era che fossero comprese anche quelle di *spedalità*.

Per conseguenza, domicilio di soccorso, che regola ogni e qualsiasi diritto di rimborso; pensiero della Commissione, che questo domicilio di soccorso sia applicato a qualunque genere di spese; legislazione tale, che ha già risolto tutte le altre questioni dell'assistenza dei poveri. Non manca che estendere queste norme agli ospedali.

A me pare che sia molto breve il passo per completare la materia e per aggiungere una disposizione che dia agli ospedali, di cui conosciamo le tristi condizioni, il diritto di rivalsa, non soltanto platonicamente nella legge, ma effettivamente.

Io ho fatto veramente una proposta assai più ristretta: perchè ho detto che si affermasse il diritto al rimborso nei casi in cui il sindaco o l'autorità politica ordinassero un ricovero urgente;

ma io vorrei che, invece, la Commissione ed il ministro estendessero il concetto riconoscendo che gli ospedali abbiano il diritto di rimborso, da farsi valere secondo queste regole, in ogni caso, in cui il ricoverando non potrebbe essere accolto secondo gli statuti e la potenzialità patrimoniale dell'ospedale.

Giacchè la Camera vede benevolmente la proposta mia, io vorrei che la Commissione stessa l'allargasse, in quella forma che meglio le piacesse, dacchè abbiamo tutti gli elementi nella legge per risolvere una buona volta anche questa vessata questione degli ospedali per le malattie acute. (*Bene!*)

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. La Commissione non può se non ringraziare l'onorevole Sacchi, che in questa materia ha speciale competenza, per gli studi e le pubblicazioni che ha fatto, delle cose gentili che ha dette e dell'appoggio che ha dato alla nostra proposta. Realmente la lacuna cui egli accenna esiste. Noi ci siamo studiati di colmarla con alcune aggiunte all'articolo 77 e all'articolo 95, che io credo egli troverà soddisfacenti, perchè sono l'esplicazione del suo pensiero, e a cui spero anche l'onorevole presidente del Consiglio aderirà.

Verissime e giuste erano le cose che osservava l'onorevole Sacchi. Però, più che alla Commissione, si rivolgevano (io credo) al presidente del Consiglio, perchè affretti, per quanto è possibile i provvedimenti indicati nell'articolo 93; il riordinamento, cioè, del servizio di *spedalità*.

Il Governo ha tre anni di tempo, ma come limite massimo; se presenterà i suoi provvedimenti entro sei mesi, tanto meglio!

È vero anche quel che osservava l'onorevole Sacchi circa la procedura che noi abbiamo stabilita, e che verrebbe in qualche modo a mancare di contenuto.

Dice l'onorevole Sacchi: prima che siasi provveduto al riordinamento degli ospedali, volete senz'altro negare il diritto al rimborso a quegli Istituti, che, per provvedimento dell'autorità politica, sieno stati obbligati a ricevere malati, feriti o donne prive di abitazione che siano nella immenza del parto?

Se voi volete obbligare questi Istituti a ricevere questi malati e le donne partorienti, allora dovete stabilire un diritto a rivalsa per le spese che commettono. È un diritto da dichiararsi subito, senza aspettare i tre anni, il termine insomma che è indicato nell'articolo 93. L'onorevole

Sacchi ha ragione. Alla lacuna che egli ebbe la gentilezza d'indicarci per tempo, abbiamo cercato di provvedere, con un'aggiunta all'articolo 93; ma, naturalmente, quello che rientra nell'articolo 93 sarà discusso alla sua sede opportuna.

Per quello che concerne poi l'articolo 77 bis mi pare che tutto quanto poteva porcisi, vi sarebbe posto quando si facesse la seguente aggiunta che verrebbe in fine dell'articolo medesimo. »

« Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto. »

Forse potrebbe dirsi che questo caso rientrava nella locuzione generica della prima parte dell'articolo 77 bis; ma lo spiegarsi bene, specialmente nelle leggi, non è mai male. Noi abbiamo organizzato come obbligatorio in tutti i Comuni il servizio ostetrico prestato a domicilio; qui invece provvediamo al caso di una povera donna che sia priva di abitazione e sia nell'imminenza del parto. Ragioni di umanità, ragioni di moralità pubblica consigliano che anche per questi casi con norme precise si provveda. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Sacchi mantiene il suo emendamento?

Sacchi. Poichè la Commissione ha dichiarato di accettare la mia proposta e solo di volerla in parte trasportare all'articolo 93 ed a me poco importa che la riannodi ad uno piuttosto che ad un altro articolo o che la concreti in una od in un'altra forma, così lieto che, la sostanza dell'aggiunta che io volevo, sia stata accolta dalla Commissione, posso benissimo acconciarmi all'aggiunta proposta dalla Commissione.

Presidente. Va bene. Il Governo accetta la proposta che la Commissione fa all'articolo 77 bis?

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'accetta.

Presidente. Allora pongo a partito la seguente aggiunta all'articolo 77 bis proposta dalla Commissione:

« Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto. »

(*È approvato.*)

Ora pongo a partito l'intero articolo 77 bis con l'aggiunta ora approvata.

(*È approvato.*)

« Art. 77 ter. Le controversie fra Provincie e Comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:

a) con deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra Comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la Provincia.

b) con decreto ministeriale, udito il Consiglio di Stato, se vertenti fra diverse Provincie o fra istituzioni di beneficenza o Comuni di provincie diverse.

« Tali provvedimenti avranno immediatamente esecuzione.

« Rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al Consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889.

« Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non è necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio. »

Metto a partito quest'articolo 77 ter.

(*È approvato.*)

« Art. 78. Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, sebbene disciolte, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889.

« Con deliberazione presa dalla maggioranza dei loro componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il Consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera Provincia, o più del terzo dei Comuni che la compongono, ed il Consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del Comune o di una parte di esso.

« Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la riforma dei loro statuti, il ricorso alla quarta

sezione del Consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'articolo 25 della detta legge, purchè sia prodotto:

- a) dai Consigli provinciali o comunali;
- b) dalle legali rappresentanze delle istituzioni o dagli amministratori addetti alle medesime, sebbene la legale rappresentanza dell'ente sia stata disciolta;
- c) dalle assemblee dei soci o aggregati contribuenti addetti all'istituzione pubblica di beneficenza. »

A quest'articolo la Commissione propone la seguente aggiunta:

« Quando il ricorso sia prodotto dagli enti o dalle persone indicate nelle lettere *a, b, c*, il ricorso ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà. »

L'onorevole Chimirri invece fa questa proposta:

« *Propongo come emendamento l'articolo 78 del progetto senatorio, eliminate le parole " concernenti le materie regolate nei Capi V e VI della presente legge. "* »

L'onorevole De Bernardis ha pure presentato un emendamento che è il seguente:

« *Aggiungere in fine dell'articolo: In questi casi soltanto il ricorso ha effetto sospensivo. "* »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Onorevoli colleghi. Per facilitare e rendere accetta al paese l'attuazione di così larga ed importante riforma occorre acquetare gli animi, calmare le preoccupazioni, assicurando tutti che questa grande evoluzione nell'ordinamento della beneficenza sarà compiuta ponderatamente e con ogni cautela. Ora di tutte le cautele a questo fine escogitate, la più salda ed efficace è il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, che toglie ogni ingerenza al potere esecutivo e dà agli interessati la guarentigia di un giudizio contenzioso presso un alto Consesso, posto al di sopra e al di fuori delle lotte partigiane.

Io mi compiaccio di aver suggerita una tale guarentigia, quando si discusse la prima volta questo disegno di legge, validamente coadiuvato dagli onorevoli Cambray-Digny e Carmine, e sarei ingiusto se non ricordassi con quanta buona grazia l'onorevole relatore accolse la proposta, che così venne introdotta nella legge. Senonchè venuta quasi all'improvviso e formulata durante la discussione, non ebbe tutto quello svolgimento che richiedeva.

Il Senato apprezzò moltissimo codesta guarentigia, fino a considerarla e proclamarla il com-

plemento necessario e quasi il fastigio della riforma, per la qual cosa pose ogni cura ad esplicarla e metterla in perfetta armonia col fine, a cui mira, e con le leggi che governano il contenzioso amministrativo.

Il progetto votato dalla Camera, distinguendo giustamente il reclamo diretto ad impugnare la legittimità del provvedimento, dal reclamo diretto ad impugnare il merito, accordava il primo a tutti gl'interessati, ed il secondo soltanto ai Consigli provinciali e comunali, all'assemblea de' soci contribuenti, e ai componenti delle disciolte amministrazioni.

Era questa una limitazione ingiustificata ed ingiustificabile, per cui il Senato, saggiamente completando l'istituto del ricorso contenzioso da noi introdotto, ne allargò la sfera e la portata, consentendo il reclamo tanto contro la legalità dell'atto, quanto contro il merito non solo alle rappresentanze, ma a tutte le persone direttamente interessate.

Con l'emendamento proposto la maggioranza della vostra Commissione si sforza di rimandarci all'antico, ripristinando le limitazioni del primitivo progetto, che il Senato credette di eliminare, e non contenta di questo, vorrebbe indurci a negare al ricorso in merito l'effetto sospensivo, che gli conferisce serietà ed efficacia.

Circoscritta e mutilata a questo modo, la guarentigia da noi escogitata diventa quasi illusoria, ed è per questo che mi sono indotto a contrapporre alla proposta della maggioranza della Giunta il testo dell'articolo 78 come fu votato dal Senato.

Invano tentai, con ogni sorta di argomenti, persuadere i miei colleghi della maggioranza a desistere dal loro proponimento; essi tennero duro e l'articolo fu modificato come si legge nel testo, che discutiamo. Senonchè nelle intelligenze rette le buone ragioni presto o tardi si fanno strada, ed io vedo con piacere che anche su questo punto la maggioranza della Commissione piega finalmente a più miti consigli. Infatti coll'emendamento, che oggi propone all'articolo precedentemente modificato, riconosce al ricorso l'effetto sospensivo, ma lo fa con tanta parsimonia e con tante riserve, da mostrare apertamente la riluttanza che prova di acconciarsi a questa concessione. È un fenomeno abbastanza strano questo di veder discussa una legge come si farebbe di una transazione in materia di privati interessi. Prima si afferma, poi si nega, più tardi si concede, ma a spizzico e di mal genio.

In questioni di tanta importanza bisogna avere

opinioni chiare e decise. Si può disputare se convenga o no attribuire al ricorso effetto sospensivo; ma, una volta riconosciuta e ammessa la convenienza di dargli questo effetto, non è lecito neutralizzarlo e circoscriverlo con limitazioni assurde ed arbitrarie.

Perchè possiate dar giusto peso a quanto sto per dire è bene si sappia quale è lo scopo, quale la portata di questo nuovo emendamento proposto dalla Commissione. L'emendamento suona così:

“ Quando il ricorso sia prodotto dagli enti o dalle persone indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, il ricorso ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà „

Da ciò è chiaro che la Commissione, mantenendo in tutto il resto l'articolo da essa formulato, con questo inciso cerca di accostarsi al testo senatorio, ma vi si accosta assai timidamente in quanto dà al ricorso effetto sospensivo nel solo caso che sia prodotto dagli enti o dalle persone ivi indicate, cioè dai Consigli comunali e provinciali, dagli amministratori delle istituzioni, sebbene disciolte, e dalle assemblee di soci ed aggregati contribuenti.

Appurato così lo scopo e la portata dell'emendamento, consideriamo ora l'articolo nel suo complesso, e vediamo in che differisce dal testo votato dal Senato.

L'articolo 78 proposto dalla maggioranza della Commissione nella prima parte dice così:

“ Contro i provvedimenti definitivi, emanati dal Governo, le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza, o i componenti di esse, sebbene disciolte, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889. „

Dunque, a giudizio della Commissione, la via del ricorso contro la legalità del provvedimento è aperta a tutti, alle rappresentanze e alle persone comunque interessate.

Fin qui tutto procede con generosa larghezza; le limitazioni e gl'intoppi s'incontrano nella seconda parte, che concerne il ricorso in merito.

“ Ove trattisi di provvedimenti diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli Istituti, ovvero la riforma dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato può estendersi anche al merito,

a mente dell'articolo 25 della detta legge, purchè sia prodotto :

a) dai Consigli provinciali o comunali ;

b) dalle legali rappresentanze delle istituzioni o dagli amministratori addetti alle medesime, sebbene la legale rappresentanza dell'ente sia stata disciolta;

c) dalle assemblee dei soci o aggregati contribuenti addetti all'istituzione pubblica di beneficenza. „

Ora io domando: perchè questa limitazione?

Perchè tutti gli interessati possono ricorrere per violazione di forma e non possono ricorrere quando è violata la sostanza?

È questa una limitazione arbitraria, una limitazione, che ripugna al sistema accolto nella legge sul contenzioso del 1865, ed in quella più recente sul Consiglio di Stato.

L'articolo 3 della legge del 1865 concedeva il reclamo, allora innominato, a chiunque abbia interesse. La legge sul Consiglio di Stato ammette tutti gli interessati a produrre il ricorso tanto per violazione di legge, eccesso di poteri, e incompetenza, quanto per il merito, poichè l'articolo 25 ammette in taluni casi il ricorso anche nel merito.

Se queste sono le norme di diritto comune in materia contenziosa, perchè mai ci si propone di derogarvi in questa legge, la quale tocca interessi così vivaci ed importanti? Codesta limitazione è dunque ingiusta, perchè mentre si accorda il ricorso in merito a coloro che non hanno interesse diretto, lo si nega ai veri interessati.

Se v'è violazione di forma, gl'interessati possono ricorrere; se invece si viola la sostanza agli interessi direttamente offesi si nega il giudice e l'azione; se il Consiglio comunale tace, o peggio esso stesso ha proposta la riforma, i veri interessati debbono tacere. Io non credo che si sia visto mai niente di più strano e di più anormale.

Ecco in che modo la maggioranza della Commissione intende e disciplina l'esperimento del ricorso in linea contenziosa. Il quale concetto è così poco accettabile, che l'onorevole ministro dell'interno, pur contrastando in Senato l'ammissibilità dell'effetto sospensivo, non dubitò di affermare che agli interessati si dovesse accordare sempre e in ogni caso il diritto al reclamo tanto per violazione di forma, quanto in merito.

Giova ripetere qui integralmente le parole da lui profferite nell'altro ramo del Parlamento: “ L'azione popolare, egli disse, si esercita come tutte le altre azioni private, e colui che la promuove percorre tutti i gradi di giurisdizione, ed il promotore può andare anche in Consiglio di Stato

alla quarta sezione. „ Sicchè, secondo l'opinione del presidente del Consiglio, espressa in questo inciso, non solo gl'interessati, ma tutti coloro ai quali è concessa l'azione popolare, possono ricorrere in linea contenziosa alla quarta sezione. Ora io vi domando se fra queste due opinioni una equa e liberale professata dal presidente del Consiglio, e l'altra ingiusta e restrittiva propugnata dalla maggioranza della Commissione, non sia da preferire quella, che più si accosta al sistema accolto dal Senato, sistema logico, consono alle leggi sul contenzioso, e alle norme del diritto comune.

Propongo perciò che si ripristini per questa parte il testo senatorio, il quale accorda a tutti gl'interessati il diritto al reclamo, sia per vizio di forma, sia nel merito. Reintegrato così nella sua pienezza il diritto di ricorrere, vengo ad esaminare la seconda parte dell'articolo che concerne l'effetto del ricorso. Dato questo dritto tanto agli interessati, quanto ai Consigli comunali e provinciali, e ai membri delle amministrazioni anche disciolte, deve il ricorso avere effetto sospensivo? il Senato disse di sì; la Commissione aveva detto di no; ma pensandoci meglio, ora tentenna, e il sì ed il no nel capo le tenzona, cioè nega in massima l'effetto sospensivo, e l'accorda unicamente ai ricorsi in merito quando siano prodotti da quelle categorie di persone che ho ricordato dianzi: Consigli provinciali, legali rappresentanze, assemblee di soci.

Di qui è chiaro che, nel parere della vostra Giunta, l'efficacia sospensiva è determinata da un rapporto meramente personale; e sapete perchè? Perchè i ricorsi prodotti dai corpi locali assumono agli occhi suoi una certa presunzione di serietà che non hanno i ricorsi degli interessati. Non è ammissibile, soggiunge esterrefatto il relatore, che un decreto reale possa essere arrestato dal ricorso di un oscuro popolano che si qualifichi interessato.

In verità, queste non mi paiono buone e solide ragioni.

L'effetto sospensivo non deve desumersi dalla qualità del ricorrente, ma dalla materia che forma oggetto di ricorso.

Non tutti i ricorsi al Consiglio di Stato hanno secondo il progetto senatorio effetto sospensivo.

Se la maggioranza della Commissione avesse posto mente al complesso delle disposizioni che concernono il ricorso, forse si sarebbe condotta in altro avviso. E per fermo, il primo articolo nel quale se ne parla è l'articolo 29, ov'è detto che quando la Giunta provinciale coglie in fallo gli amministratori, liquida i danni, ed emette ordi-

nanza provvisoria a loro carico. Contro questa deliberazione è ammissibile il ricorso, ma questo, giusta l'articolo 29, non ha mai effettivo sospendivo.

L'articolo 29 contiene evidentemente un'eccezione all'articolo 33 della legge sul Consiglio di Stato, che è così soncepito:

“ Di regola, il ricorso alla quarta Sezione non sospende mai; la Sezione, se trova motivi gravi e circostanze gravi, può, con ordinanza motivata, ordinare la sospensione.

Dunque, secondo l'articolo 33, concorrendo motivi gravi, il Consiglio di Stato può sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'articolo 29 fa eccezione a quest'articolo e la fa perchè trattandosi di provvedimenti urgenti, l'effetto sospensivo riuscirebbe nocivo.

Luchini Odoardo, *relatore*. Non l'abbiamo approvato questo all'articolo 29!

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si è levato quel paragrafo.

Chimirri. Hanno fatto male a levarlo!

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si è lasciato alla legge comunale.

Chimirri. E sia, ma tutto questo non nuoce al filo del mio ragionamento. A me preme di constatare che nei casi, in cui l'indugio potrebbe riuscire dannoso agli interessi della beneficenza, il Senato fece eccezione all'articolo 33 dichiarando che la esecuzione del provvedimento non si potesse dal Consiglio di Stato sospendere.

Ma dai provvedimenti in materia di gestione, venendo a quelli della concentrazione e della mutamento del fine, nei quali è riposta tutta la riforma, il Senato fece una seconda eccezione in senso inverso, disse, cioè, che il ricorso in merito, relativo a questi provvedimenti, di loro natura gravi e quasi irreparabili, sospende l'esecuzione.

Or chi non vede la ragionevolezza di codesta eccezione?

Trattandosi della trasformazione di secolari organismi, a cui si riattaccano interessi morali e materiali di ogni natura, tutto consiglia di procedere con calma. Si è indugiato tanti anni prima di por mano alla riforma: la sola inchiesta è durata due lustri, e sembra ora soverchia l'attesa di pochi mesi, quanti sono necessari ad espletare un procedimento, che la legge circonda di infinite cautele, cominciando dal parere dei Corpi locali e finendo al giudizio contenzioso del Consiglio di Stato?

Non trattandosi di atti imposti da urgente necessità, ma di provvedimenti, a cui l'indugio e la ponderazione giovano, l'effetto sospensivo si im-

pone, consigliato da ragioni giuridiche e dalla prudenza politica, e si impone non in vista delle persone ricorrenti, ma della materia, a cui il reclamo si riferisce.

La proposta della Commissione, attribuendo l'effetto sospensivo non già in vista della materia, ma in contemplazione dei ricorrenti, trasforma un rimedio di giustizia in gravame privilegiato, concesso a taluni sì, ad altri no. Nel parere della Commissione il ricorso si presume serio e fondato se proposto dai Consigli locali o dagli amministratori, che rappresentano un interesse diretto, e deve reputarsi *a priori* infondato e vessatorio se prodotto dai veri interessati!

Un simile ragionamento, col quale si crede giustificare la istituzione di un privilegio contrario alle norme del diritto comune, non può incontrare favore nell'Assemblea.

Il solo argomento serio, che può opporsi ai sostenitori dell'effetto sospensivo, è quello addotto dall'onorevole presidente del Consiglio in Senato.

Impensierito della lunghezza dei termini, sulle prime si era mostrato avverso alla proposta, temendo i soverchi indugi. Ma quando l'onorevole senatore Calenda propose che i termini fossero ridotti alla metà, l'onorevole presidente del Consiglio dichiarò che accettava di buon grado l'articolo così emendato.

Nè si limitò ad accettarlo, ma nella relazione, che precede questo disegno di legge, espose le ragioni che ve lo avevano indotto.

Dopo aver detto come e perchè in materia d'ordinaria amministrazione il ricorso non sospende il provvedimento, dovendo l'amministrazione procedere spiccia e libera per la sua via sotto la responsabilità degli amministratori, opportunamente soggiunge:

« D'altra parte non può disconoscersi che un provvedimento col quale si è ordinato il concentramento, la riunione in gruppi, la trasformazione o la revisione degli statuti può essere irreparabile nei suoi effetti e che del resto non vi è un gran danno nel ritardo di poche settimane a dare esecuzione ad un atto amministrativo, che per sè stesso non ha carattere alcuno d'urgenza. »

Il concetto dell'irreparabilità, più morale che materiale, accennato dall'onorevole Crispi, fu la ragione prevalente, che indusse il Senato a dare efficacia sospensiva al ricorso in tutti quei casi, in cui l'esecuzione del provvedimento è diretta a distruggere l'autonomia, a trasformare sostanzialmente l'indole e il modo di essere degli istituti soggetti a concentrazione o mutamento del fine.

Nessuno pone in dubbio l'indipendenza o la

libertà di giudizio della quarta Sezione, che conosce di codesti ricorsi, ma non può non risentirsi una tal quale ripugnanza e ritrosia a disfare l'ente nuovo creato in forza d'un decreto regio per rimettere in piedi l'antico già da un pezzo disfatto. Sono difficoltà pratiche, delle quali conviene tener conto.

L'onorevole Luchini, il quale ha posto tanto amore e tanto studio in questa legge, della quale può dirsi a ragione il padre putativo (*Si ride*), ci avverte, che dando efficacia sospensiva al ricorso contenzioso, si fa cosa contraria ai principii del nostro sistema giuridico-amministrativo, secondo il quale il magistrato giudica del diritto leso, ma non può mai sospendere o annullare l'atto amministrativo.

Così ragionando egli confonde le norme del diritto nuovo, che disciplinano l'organizzazione della giustizia amministrativa, co' principii generali che fissano la divisione dei poteri, e indicano al potere giudiziario e all'amministrativo la rispettiva sfera di azione, allorchè si contende di un diritto leso da un provvedimento dell'autorità.

Qui non vi è lotta od antagonismo di poteri. Versiamo in materia amministrativa, e l'atto dell'autorità non è deferito a' giudici ordinari, ma al supremo magistrato amministrativo, che ha potestà di rivederlo ed annullarlo.

Nè può tener luogo dell'effetto sospensivo la facoltà concessa dall'articolo 33 alla quarta Sezione di sospendere con ordinanza motivata il provvedimento che s'impugna, giacchè se ciò basta in materia di ordinaria amministrazione, non è garanzia sufficiente quando trattasi di modificare l'esistenza di migliaia di istituti, che possiedono due miliardi di patrimonio.

E se temesi che, allargato il campo dei ricorsi, il Consiglio di Stato se ne troverà sopraffatto, è facile replicare che, col sistema suggerito dal relatore, si verrebbe a duplicare il lavoro della quarta Sezione, imponendole prima un giudizio di deliberazione per provvedere sulla domanda di sospensione e poi il giudizio sul merito.

D'altronde se i ricorsi saranno numerosi, tanto meglio: significa che la riforma si compirà a occhi aperti e non a tamburo battente, come a voi piace, giacchè se a voi preme che si faccia in fretta, a noi preme che sia fatta bene, nè questo si può ottenere in materia così difficile e complicata senza maturo e ponderato esame.

L'onorevole relatore, studiosissimo delle leggi inglesi, che ha fatto tante opportune citazioni, non so come non abbia ricordato un atto del

1883, che certo deve aver avuto per le mani, col quale vennero ordinati gli Istituti di carità di Londra...

Luchini Odoardo, relatore. Le parrocchie... sono un'altra cosa.

Chimirri. A me manca il tempo di leggere le numerose disposizioni di questo *bill*, intitolato: *City of London Parochial Charities Act*; chi avesse voglia di consultarlo, lo troverà in biblioteca. Ricorderò brevemente e per sommi capi la procedura prescritta nel Capo 4° per l'approvazione degli schemi di riforma delle istituzioni in quell'atto annoverate.

In Inghilterra queste modificazioni vengono studiate e proposte da un Comitato, composto di persone competentissime nominate dalla Regina.

Si fa la proposta e si pubblica e tutti gli interessati senza eccezione, durante due mesi, possono fare osservazioni e suggerimenti.

Il progetto, riveduto ed emendato se n'è il caso, va sottoposto al Comitato del Consiglio di educazione. Questo aspetta per un altro mese suggerimenti e reclami, e poi o l'approva o lo rinvia ai Commissari.

Se lo approva, lo pubblica da capo, avvertendo che se, durante due mesi, non è presentata nessuna petizione, il progetto potrà essere approvato da S. M. senza essere posto davanti il Parlamento. E la petizione è diretta da qualunque interessato alla Regina, la quale ne deferisce l'esame a tre membri almeno del Consiglio privato, che giudicano in linea contenziosa, e secondo il loro giudizio S. M. o rigetta la petizione e approva il progetto, o lo rinvia ai Commissari per emendarlo, e allora si ricomincia e si ripete lo stesso giro. (*Si ride*).

Nè questo basta! Gli interessati possono presentare petizione al Parlamento, ed in tal caso il progetto è depositato per due mesi avanti le due Camere, e se in questo intervallo nessuna di esse fa a S. M. un indirizzo per pregarla di non assentire le proposte modificazioni, allora soltanto S. M. ha diritto di approvarle, e allora soltanto il provvedimento diviene definitivo e si esegue.

Ecco con quanti indugi e cautele si procede nei paesi, dove la libertà non è qualche cosa di posticcio, ma un sentimento, che circola col sangue, si trasmette con le tradizioni e vive nello spirito e nelle abitudini del popolo.

Il quale, avendo chiara la coscienza di quel che importi alle libertà civili la tutela del diritto, non si sgomenta delle lentezze, che portano consiglio, nè si stupisce che giusti reclami giungano

fino alla Regina e che financo il Parlamento abbia ad occuparsene. Ma è mai possibile, onorevole Luchini, ch'Ella così tenero delle istituzioni inglesi, autore e difensore dell'azione popolare, che dà ad ogni cittadino il diritto di molestare tutti i giorni e per ogni verso gli amministratori italiani, (*Si ride*) è mai possibile che Ella si mostri così parco e riguardoso quando si tratta di accordare il diritto di ricorso ai veri interessati?

Ho fede che l'onorevole presidente del Consiglio, che sostenne con tanta fermezza e solidità di argomenti la proposta senatoria, vorrà sussidiare con la sua autorevole parola l'emendamento, che la riproduce; ed oso sperare che anche i miei colleghi della Giunta non si mostreranno inflessibili. Finchè rifiutavano recisamente al ricorso in merito ogni efficacia sospensiva, la loro resistenza era logica; ma avendo ceduto su questo punto, non vi è motivo d'insistere sopra una proposta terziaria, che non sa di nulla e non appaga nessuno.

Ridotte le cose in questi termini, il meglio che possa fare è di accettare l'articolo 78, con le savie cautele introdotte dal Senato, le quali dissipando molti timori, faciliteranno l'attuazione della riforma, perchè, badate bene, non basta che una legge di questa natura, sia giudicata buona da noi; bisogna persuadere il paese, che in sostanza è tale, ed allora il paese ci aiuterà ad eseguirla. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Bernardis.

De Bernardis. Rinunzio, per ora.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. Permetta, c'è l'onorevole Placido che ha chiesto di parlare.

Presidente. Scusi, non l'avevo udito. L'onorevole Placido ha facoltà di parlare.

Placido. Onorevoli colleghi, la parola dell'onorevole Chimirri, eloquentissima come sempre, mi dispensa dal discorrere lungamente. Mi piace soltanto rilevare che questa è la terza volta che ci imbattiamo in una controversia; è la terza volta in cui la parola e l'opera della Commissione creano, senza volerlo, un dissidio che tutti abbiamo interesse ad eliminare. E mi auguro che, come la prima e la seconda volta, la parola autorevole dell'onorevole presidente del Consiglio è giunta a troncare ogni questione, ed a fare accettare il progetto senatorio, non manchi, anche questa volta, di venire in aiuto della nostra tesi.

In conclusione, quale è la differenza che passa tra la proposta dell'onorevole Chimirri, alla quale

interamente mi associo, e la proposta della Commissione, venuta all'ultim'ora? Una sola differenza e lievissima: che, cioè, il ricorso al Consiglio di Stato sia sospensivo nel merito, soltanto quando s'interponga da taluni enti, come Consigli comunali, Consigli provinciali, rappresentanti delle amministrazioni disciolte, oppure soci interessati agli enti che si trasformano, si concentrano, si raggruppano.

Ora, io dico, a parte ciò che ha detto l'onorevole Chimirri, che non sia logico, nè giuridico dare il diritto del reclamo a coloro che sono indirettamente interessati, e negarlo invece a coloro che lo sono direttamente; a parte che questa limitazione urta le precedenti legislazioni, da quella del 1865 all'ultima sul Consiglio di Stato; a parte che questa proposta è in contraddizione con la prima parte dello stesso articolo 78 accettato dalla Commissione, dove si dà il ricorso al Consiglio di Stato per la legittimità del provvedimento; havvi qualche cosa di più che deve persuadere la Commissione a recedere dalla sua proposta.

Vi raffigurate voi, onorevoli colleghi della Commissione, un Consiglio comunale o provinciale che guardi pel sottile quando si tratti di concentrazione, di trasformazione, di modificazione di statuti, e che tuteli per filo e per segno gli interessi degli amministrati? Io mi auguro che questo sia. Così dice la legge, così dovrebbe essere; ma sovente le cure dell'amministrazione, spesso le questioni di partito, qualche volta una naturale indolenza possono far dormire sonni tranquilli ai rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali. E intanto l'interesse vero degli offesi dal grave provvedimento non è guarentito!

E se mi si volesse negare questa possibilità, io ricorrerei al passato; esso sarebbe l'ammaestramento dell'avvenire. Perchè si è tanto alzata la voce contro gli abusi e gli scandali verificati nella amministrazione delle Opere pie? Ma sapete voi quanti bilanci sono stati trascurati dalle deputazioni provinciali? Sapete voi che la legge sulle Opere pie sia stata finora integralmente osservata? No certo, perchè tutti sentiamo il bisogno di una riforma.

Ma allora a che venire a dirci che l'interesse dei terzi può esser garantito, se vi sono tanti esempi in contrario?

Vi raffigurate voi la possibilità che i rappresentanti delle amministrazioni disciolte o i membri delle associazioni, abbiano la volontà di reclamare contro gli abusi? E non potete supporre che costoro, tra per dispetto, tra per indolenza, pensino coi fatti a rinunciare a questo diritto?

Non è invece più logico supporre che costoro al fastidio di studiare, di chiamare avvocati, di presentare reclami; ai dispendi, che ne vengono naturalmente, preferiscano invece uno stato di pace e di quiete, e che così gl'interessi dei poveri siano trascurati?

Ma v'ha di più. Vorrei ricordare all'onorevole Luchini (del quale ammiro la interminabile ed erudita prosa, ma non posso per verità ammirare l'intransigenza) vorrei ricordare che la proposta testè fatta dalla Commissione è stata stigmatizzata colle sue stesse parole, se è vero quel che ha scritto a pagine 65 della sua stessa relazione:

“ Proposta consimile (cioè ricorso sul merito, con effetto sospensivo, quantunque volte sporto da determinati individui) fu fatta anche in Senato. L'onorevole proponente non vi insistette dopo che il presidente del Consiglio si contentò che fossero ridotti i termini. Non si può quindi sapere quale sarebbe stata l'opinione della maggioranza del Senato.

“ Si può dire però (sono sue parole) che contesta proposta benchè scemi molti inconvenienti, sarebbe sempre in contraddizione col nostro diritto pubblico (e dà le ragioni di questa contraddizione). La maggioranza dell'ultimo Consiglio comunale terrebbe ferma l'esecuzione di un decreto reale; si potrebbe ottenere in nome dell'interesse quello che la legislazione non dà a tutela del diritto. Si potrebbe poi esser certi che quando i Consigli comunali avessero dato parere contrario alla riforma, e specialmente quando ci fosse chi li mettesse su e facesse le spese del ricorso, anche i Consigli comunali o delibererebbero di ricorrere, o farebbero ricorso adesivo a quello interposto dai singoli. ”

Dunque vi ha una proposta che offende il nostro diritto pubblico, e che praticamente non apporta nessuna conseguenza utile. Così dice la Commissione per bocca del suo onorevole relatore, ed intanto alla ventiquattresima ora, quasi in aria di transazione, questa proposta è a noi presentata dalla stessa Commissione! E dire che prima si era recisamente negato l'effetto sospensivo del ricorso quando attaccava il merito del provvedimento!

Io ho fede che l'onorevole presidente del Consiglio, il quale per ben due volte ha dato prova di equanimità contro il parere della Commissione, ed ha sostenuto teoriche più ragionevoli e più giuste, voglia anche la terza volta far tacere gli scrupoli ingiustificati della Commissione, e mantenga quello che accettò in Senato, e confermò nella sua relazione.

Solo così, onorevole presidente del Consiglio, potrebbe cessare uno stato di cose che minaccia di prolungarsi, e d'impedire che siano veramente tutelati gli interessi reali dei poveri! (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. Al lungo discorso dell'onorevole Chimirri, ed a quello non breve dell'onorevole Placido risponderò con brevi considerazioni.

Prima di tutto giovi rettificare un po' i fatti.

Fu la vostra Commissione, la quale propose alla Camera che si desse il ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito, quando il ricorso fosse stato proposto dai Consigli comunali e provinciali con l'approvazione della Giunta amministrativa. Così venne dichiarato nell'a seconda parte dell'articolo 66, secondo il testo del disegno di legge che ho qui dinanzi. Fu in seguito alle osservazioni degli oppositori a questa legge che noi, per dimostrarci condiscendenti, consentimmo che il ricorso per il merito potesse essere introdotto anche dagli amministratori, dagli esaminatori e dalla maggioranza dei soci od aggregati, addetti alle istituzioni di beneficenza; purtroppo demmo un cattivo esempio con questa condiscendenza.

Vengo ora al merito della prima questione, cui dà luogo l'articolo 78: a chi si debba dare il ricorso, ed in qual limite.

Noi abbiamo l'onore di confermare la nostra proposta alla Camera, che il ricorso per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione di legge sia dato a chiunque; mentre il Senato limitava questo ricorso alla violazione degli articoli contenuti nei Capi V e VI della legge: limitava quindi quella facoltà di ricorrere sempre data a tutti i cittadini qualunque sia la legge violata, qualunque sia la ragione dell'eccesso di potere, qualunque sia la ragione della incompetenza.

E qui naturalmente l'onorevole Chimirri è d'accordo con la Commissione, e noi siamo d'accordo con lui; ossia, l'onorevole Chimirri e noi siamo d'accordo con i principi generali del diritto e con la legge sul Consiglio di Stato.

Dunque questa specie d'azione popolare, innanzi al Consiglio di Stato, data a tutti. Le divergenze cominciano dove si tratti del ricorso per il merito. Il ricorso per il merito che cosa significa, secondo la legge sul Consiglio di Stato? Significa che il Consiglio di Stato, anche nello apprezzamento dei fatti, sostituisce i criteri suoi ai criteri del Governo.

Il Consiglio di Stato può ordinare nuove istruttorie dell'affare, può ordinare nuove prove, può valutarle a modo suo; sicchè il Consiglio di Stato, corpo irresponsabile, si sostituisce in questi giudizi di fatto e di prova del fatto, al potere esecutivo, che risponde dinanzi al Parlamento.

Bonghi. E che male c'è?

Luchini Odoardo, relatore. Se non altro questo, che il Parlamento non può far valere la responsabilità del Governo.

Bonghi. Mi pare che non valga...

Luchini Odoardo, relatore. A lei pare che non valga, ad altri pare che valga, e questo altri è il paese tutto.

Bonghi. Allora chiedo di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. Per rimanere consenzienti a quanto si deliberò nella prima legge sul Consiglio di Stato, si vuol essere molto parchi nel dichiarare, quello che possa essere oggetto della facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato per il merito. Bisogna che le materie sieno molto ben determinate e con gran precisione, se non si vuole evitare che non si sappia più chi è che governa e chi in via contenziosa rivede e corregge l'operato del Governo. È mestieri che il ricorso per il merito sia dato non già per la relazione generica ad alcune leggi, ma per relazione a speciali disposizioni di legge.

L'atto illegale sia corretto sempre, ma l'atto che sia soltanto improvvido, e l'atto la cui bontà dipenda dal modo di apprezzare i fatti sia corretto soltanto quando un interesse generale debitamente ed autorevolmente affermato, e per quelle precise materie, lo richieda. Altrimenti voi sovvertite il sistema da cui siamo governati e che si fonda sul sindacato del Parlamento negli atti del potere esecutivo e sulla responsabilità del Governo; checchè l'onorevole Bonghi pensi di cotesto sindacato e di cotesta responsabilità.

Noi dunque, informandoci al concetto generale della legge sul Consiglio di Stato e ai principi generali della nostra costituzione politica e amministrativa formulammo le proposte che alla Camera piacque approvare: che, cioè, soltanto ai rappresentanti le collettività, ai Consigli comunali e provinciali (e poi agli altri enti e persone che si aggiunsero) fosse dato il potere di provocare il giudizio del Consiglio di Stato nel merito; ma sempre ed a tutti il giudizio del Consiglio di Stato per violazione di legge, per eccesso di potere o per incompetenza.

E qui riparo ad una omissione, rettificando ciò che diceva l'onorevole Chimirri. Voi date, sì, egli diceva, il ricorso al Consiglio di Stato a tutti co-

loro che sono interessati, ma soltanto per questioni di forma. A noi invece, egli diceva, più che di salvare la forma preme salvare la sostanza.

Ma non è questione di forma, onorevole Chimirri. È questione di sostanza il ricorso al Consiglio di Stato quando è dato per incompetenza; è questione di sostanza quando è dato per violazione di legge; è questione di sostanza quando viene dato per eccesso di potere. E che cosa voi temete in conclusione se non eccessi di potere da parte del Governo?

Quando non si conceda il ricorso per il merito vuol dire che non si può provocare dal Consiglio di Stato una nuova istruzione dell'affare per esaminare le prove, per sostituire i criteri suoi a quelli del Governo sopra la bontà e utilità dei provvedimenti.

Bando dunque agli equivoci se vogliamo capirci.

L'onorevole Chimirri parlava anche di diritti patrimoniali che possono essere compromessi in questioni siffatte. Ma, come è possibile affermarci ciò? L'onorevole Chimirri, che è giureconsulto valentissimo, sa meglio di me, che quando si tratti di diritti, c'è il ricorso ai tribunali. Il ricorso al Consiglio di Stato si dà non già nelle questioni di mio e di tuo, non già quando si tratta di un diritto civile, che allora è anzi incompetente, ma quando si tratta di un interesse che dalla legge non viene elevato alla dignità di diritto.

L'onorevole Chimirri crede che vi sia qualche cosa di anormale nel limitare la facoltà di ricorrere per il merito soltanto ai rappresentanti le collettività. Egli dice: dovete darla a tutti questa facoltà; non dovete innovare alla legge sul Consiglio di Stato. Ebbene, onorevole Chimirri, non innoviamo alla legge sul Consiglio di Stato. È quello a cui noi invitiamo voi, quando volete che quando si tratta di una questione di Opere pie il ricorso abbia effetto sospensivo, e volete dare effetto sospensivo; e soltanto quando si tratti di Opere pie.

L'articolo 83 della legge sul Consiglio di Stato provvede perchè in casi gravi il Consiglio di Stato prima di decidere in merito possa ordinare l'effetto sospensivo al ricorso.

Si ascolti di grazia questo articolo:

Articolo 33. « I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione dell'atto e del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni con decreto motivato della quarta sezione sopra istanza del ricorrente. »

Noi vogliamo che la legge si mantenga. Noi vo-

gliamo si applichi questo articolo. Voi volete invece introdurre delle novità col dichiarare che chi ferma l'esecuzione sia non già il Consiglio di Stato a cui si ricorre, ma ogni cittadino che ricorra.

Si vede che cosa prescrive questo articolo 33 perchè l'esecuzione possa esser sospesa.

È un mero e semplice giudizio di delibazione, che non richiederà davvero che il Consiglio di Stato pronunzi due volte sopra la stessa materia.

Basta appena delibare la controversia per vedere se convenga o no concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

E di grazia, o signori, pensate quanto sarà facile questo giudizio del Consiglio di Stato.

Nessun provvedimento di riforme degli statuti può essere preso, se non ci sia stato il parere del Consiglio comunale per lo meno, oltrechè delle amministrazioni interessate, della Giunta amministrativa, e del Consiglio di Stato stesso, in sede consultiva.

Viene poi il provvedimento. Il Consiglio di Stato non ha che da esaminare le ragioni, che si adducono per chiedere la sospensione, confrontare queste ragioni con ciò che il Consiglio di Stato disse in sede consultiva, e sarà la cosa più facile di questo mondo, il decidere se la controversia si presenti seria e tale che il ricorso meriti o no effetto sospensivo. Non si tratta che di un provvedimento meramente conservatorio, che non richiede necessariamente quei difficili studi, quelle difficili indagini, che si richiedono per pronunziare sul merito.

Si applichi dunque la legge del Consiglio di Stato qui, come si applica per tante altre materie di pubblica amministrazione non meno gravi e non meno importanti.

Ed ora vengo ad una breve confutazione di ciò, che si diceva dai miei contraddittori circa lo effetto sospensivo dei ricorsi.

A torto, comincio dal dirvi, si cita la legislazione inglese.

La legislazione inglese in materia di Opere pie è quale io ho avuto l'onore di esporre nella relazione alla Camera.

Bonghi. È il contrario.

Luchini Odoardo, relatore. Mi permetta onorevole Bonghi; le dirò che ci può essere qualcheduno (che non sono io) che se ne intenda più di Lei, ed io ho citato le testuali parole di questo qualcheduno. Riesca se può a dimostrare che non sono vere.

Io credetti opportuno conoscere meglio, che per me si potesse, la legislazione inglese in materia di Opere pie, e l'anno scorso ho perduto, non dirò

perduto, ho passato una quarantina di giorni a Londra appunto per fare qualche studio su questa materia.

Ma siccome io potevo perdermi facilmente nel *mare magnum* della legislazione inglese, sebbene poi la legislazione inglese sulle istituzioni di beneficenza cominci col 1853 con la istituzione della *Charity Commission*, io volli formulare dei quesiti speciali alla stessa *Charity Commission*, ed ebbi dal segretario capo della *Charity Commission* che suppongo se ne intenda, che suppongo di legislazione inglese sulle Opere pie, per quanto sterminato sia il sapere dell'onorevole Bonghi, ne sappia qualche cosa più di lui...

Bonghi. Che cosa vuol dire un parere sterminato?

Luchini Odoardo, relatore. Scusi: ho detto " sapere sterminato. "

Bonghi. Ah!

Luchini Odoardo, relatore. Non c'è nulla in Lei di " parere " tutto è sostanza, tutto è " sapere. " (*Movimenti*).

Ebbene il segretario della *Charity Commission* ebbe la gentilezza di rispondere per iscritto ai 18 o 20 quesiti che io gli aveva rivolto. Ho trascritto in una nota della mia relazione la sua risposta. Quando la *Charity Commission* fa una riforma dello Statuto mediante un atto che vien chiamato *Schema*, quest'atto diviene operativo ed esecutivo dalla sua data. Possono le parti interessate ricorrere alla Corte di equità, ma le spese della causa debbono farle loro. Non ho bisogno di ripetere che cosa significa in Inghilterra fare una causa a proprie spese.

Tale è la legislazione sopra le *Charities* o Opere pie, che non hanno che far niente con le *parochial Charities*, che sono governate da una legge speciale del 1883, ma tutt'affatto separata. Difatti guardate al Manuale delle istituzioni di beneficenza di Londra e non ci troverete affatto le *parochial Charities* di Londra. Esse si dividono in *ecclesiastical charity property*, e in *general charity property*; sono formate col patrimonio tolto alle corporazioni religiose e sono sotto la diretta amministrazione della Regina, assistita dal Consiglio privato e governate con atto speciale del Parlamento. Quindi la legislazione sulle *parochial Charities* di Londra non ha nulla che fare con la legislazione generale sulle Opere pie inglesi.

Trattasi di quello che dicesi un *gius* singolare che non ha che fare con la generale legislazione.

Ritorno ora alla questione nostra, ed avrò finito. Si vuole che abbia effetto sospensivo il ricorso, da chiunque sia presentato. Io richiamo l'atten-

zione della Camera sopra due considerazioni, una di ordine giuridico e l'altra di ordine politico. L'una e l'altra sembrano a me gravissime, tali che non potevano avere una risposta, per quanto abili, dotti, ingegnosi, eloquenti siano i contraddittori. La considerazione giuridica è questa. Tutti conoscete il principio fondamentale di quella legge costituzionale che è la legge del 20 marzo 1865, detta del contenzioso amministrativo. Quando si ha da far valere un diritto, si può andare ai tribunali; quando si ha da far valere soltanto un interesse, non si va che davanti all'autorità amministrativa. Un tempo dinnanzi all'autorità amministrativa, senza forma di giudizio contraddittorio; oggi, dopo la legge sul Consiglio di Stato, davanti all'autorità amministrativa anche in via contenziosa, cioè alla quarta sezione.

Orbene, per quanto il diritto del cittadino sia sacro e guarentito dalla legge, per quanto il cittadino, per la difesa di questo diritto, abbia ricorso all'autorità giudiziaria, il ricorso all'autorità giudiziaria non ha mai effetto sospensivo; l'autorità amministrativa è obbligata, sì, a conformarsi al giudicato in quanto riguarda il caso deciso, ma è mestieri aspettare il giudicato definitivo, e non soltanto il giudicato definitivo in genere, ma il giudicato definitivo in petitorio; poichè è giurisprudenza costantissima che contro le pubbliche amministrazioni non si possono far cause possessorie. Bisogna aspettare la definizione del giudizio in petitorio.

Orbene, o signori, guardate la contraddizione cui noi andremmo incontro: se avete un interesse mero da far valere, allora si permette l'esecuzione del provvedimento governativo; se voi avete un sacrosanto diritto, un diritto che le leggi vi garantiscono, allora dovete lasciare che il provvedimento abbia la sua esecuzione; poi fate pur causa al Governo per i danni, per tutte le riparazioni che stimate a voi dovute; farete quello che vorrete a suo tempo; ma frattanto l'atto amministrativo è portato ad esecuzione.

L'interesse mero ha una sanzione che il diritto non ha. Questa è la conseguenza che viene stabilita in questo articolo di legge.

E si noti anche che questa facoltà dell'effetto sospensivo verrebbe data a chiunque, interessato o non interessato.

E dico interessato, o non interessato, perchè basterà che alcuno, l'ultimo dei cittadini, il più spregevole dei cittadini, se ci può essere, notifichi un ricorso, ancorchè non vi abbia interesse, perchè l'effetto sospensivo ci sia.

È inutile l'opporre che il ricorso lo possono

fare soltanto gl'interessati e che il ricorso, se è presentato da chi non ha interesse, sarà respinto.

Sarà respinto come inammissibile, ma a suo tempo; frattanto l'effetto sospensivo c'è per il mero fatto arbitrario e capriccioso del cittadino. È il cittadino che per conto suo mette il *veto* sospensivo ad un decreto del Re! Sì, voi avete questo di anormale, di straordinario, in questa legge, che contrasta con tutti i principi del diritto: voi non avete un cittadino che invochi un ordine qualunque dal magistrato, una pronunzia interlocutoria purchessia, dall'ultimo, se si vuole, dei pubblici ufficiali o dall'ultimo dei magistrati. No, è il cittadino stesso che, purchè notifici quattro o cinque fogli di carta bollata, può tenere sospesa l'esecuzione di un decreto reale, che ordini un raggruppamento, un concentramento, e che so io.

Si era mai giunti a tanto?

Una voce. Chi ha interesse?

Luchini Odoardo, *relatore*. Mi si domanda chi sarebbe l'interessato. Trattandosi di istituzioni di beneficenza, voi capite come ognuno potrebbe pretendere di essere interessato; ogni povero sarebbe abilitato a presentare di questi ricorsi.

E poi ripeto; importa poco se il ricorrente sia, o non sia, interessato; se non sarà interessato, il ricorso verrà dichiarato inammissibile; ma frattanto si terrà sospesa l'esecuzione.

Ora, considerate la grande quantità dei ricorsi, che necessariamente si presenteranno nell'esecuzione di questa legge; considerate come le tante associazioni che si organizzarono per presentare petizioni più o meno spontanee alla Camera e al Senato, soffieranno nel fuoco, e faranno sì che i ricorsi al Consiglio di Stato non vadano a centinaia, ma a migliaia e migliaia. Il Consiglio di Stato è composto di una Sezione sola; come potrà smaltire tutte queste congerie di ricorsi?

Tutti i più provvidi e più salutari provvedimenti saranno arrestati dall'arbitrio dell'ultimo dei cittadini, che con questa disposizione sarà autorizzato a fermare l'esecuzione dei decreti sovrani. E in verità, o signori, questo a me pare enorme anche sotto l'aspetto dei rapporti fra loro dei vari poteri dello Stato. Io credo che non si sia mai giunti ad infliggere umiliazione al potere esecutivo, come si viene ad infliggere oggi, con questo disposto dell'articolo 78.

Se dico così, non intendo fare un rimprovero all'onorevole Crispi, per aver consentito in Senato che potesse passare anche questo articolo 78.

Io credo di conoscere l'animo dell'onorevole

Crispi, come cittadino, come uomo di Stato, come giureconsulto; e dico che il suo cuore deve aver sanguinato facendo codesta concessione. Glie ne faccio tanto maggior merito, quanto più doveva ripugnare all'animo suo.

Ci sono atti di abnegazione che soltanto dagli uomini forti, come l'onorevole Crispi, possono essere compiuti.

L'onorevole Crispi fece quella concessione pur riconoscendo che era contraria ai suoi principii, perchè questi principii li avea chiaramente esposti; la fece sperando di ottenere quello che poi non riuscì neppure ad ottenere dal Senato.

L'onorevole Crispi si illuse forse anche sperando che se l'articolo 78 passasse, si potrebbe con esso governare e assumere la responsabilità di fare eseguire la legge. Io invece credo che se la legge passasse così com'è... ci sapremo riparlare al momento della prova.

Ed ora un'ultima considerazione, ed avrò terminato.

Se la proposta di dare effetto sospensivo ai ricorsi, presentata da qualunque individuo, che è quanto dire da qualunque ladro, da qualunque meretrice che si incontri per le strade (è così, perchè tutti producono lo stesso effetto), se la proposta, dico, di dare questo effetto sospensivo al ricorso presentato da chicchessia, fosse venuta dall'estrema Sinistra, si sarebbe gridato al finimondo, si sarebbe detto che la estrema Sinistra con siffatta proposta, sovvertiva (e si sarebbe detto a ragione) tutte le nostre istituzioni.

Eppure io penso (e mi smentiscano, se lo credono, i nostri colleghi dell'estrema Sinistra), eppure io penso che a nessuno di loro avrebbe potuto venire in mente, non dirò questa enormità, perchè non voglio adoprare frasi meno rispettose; a nessuno di loro, dico, avrebbe potuto venire in mente una anormalità come questa che fu proposta all'approvazione di un Corpo conservatore, e che n'ebbe la sanzione; e che qui ora ha l'appoggio dei rappresentanti dei partiti conservatori.

O signori, se tali appariscono i Corpi conservatori, se tali sono i partiti conservatori, se essi a questo modo conservano, allora, signori, io che seggio su quei banchi, (*Accennando al centro destro*), io non ho nessuna difficoltà a dirlo davanti alla Camera e dinanzi al paese: bisogna commettersi all'estrema Sinistra, perchè le istituzioni siano salve. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray Digny. L'onorevole relatore, ricordando che nella discussione fatta l'altra volta

nella Camera ci fu chi chiese che la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato non fosse concessa soltanto ai Consigli comunali, ha detto che erano gli oppositori alla legge quelli che chiedevano che si estendesse ad altri interessati la facoltà di ricorrere sul merito, e che la Commissione, la quale voleva la legge, cedè su questo punto.

Pareva che, secondo lui, quella domanda, che fu accolta allora di buon grado dalla Commissione, fosse diretta a distruggere la legge.

L'onorevole Luchini, dovrebbe ricordarsi che in quel tempo egli convenne che quelle domande recarono alla legge un miglioramento, e non dovrebbe pentirsi tanto oggi di avere quella volta ceduto.

Ma l'onorevole Luchini, a cui pare che oggi sanguinasse il cuore, come diceva un momento fa, che doveva avere sanguinato ad altri, ha fatto un discorso per dimostrare che l'effetto sospensivo al ricorso non si dovrebbe dare mai.

Ora siccome l'onorevole Luchini a nome della Commissione ha presentato un emendamento, con cui ammette in taluni casi il ricorso con effetto sospensivo, a me pare che alla maggior parte dei suoi argomenti risponda sufficientemente l'emendamento che egli stesso ha presentato.

Ma è su questo emendamento che io vorrei fare qualche osservazione. Con questo sistema che la Commissione ha adottato, di cedere a spizzico, con una singolare riluttanza, facendo ogni tanto un passettino quando proprio non può farne a meno, vengono poi fuori delle proposte che daranno luogo a degli effetti assai strani. La Commissione propone di aggiungere in fondo al suo articolo questo inciso. Lo leggo:

“ Quando il ricorso sia prodotto dagli enti o dalle persone indicate nelle lettere *a, b, c*, il ricorso ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà. ”

Questa disposizione darà luogo a delle questioni singolari. Essa evidentemente si applica tanto ai ricorsi di cui si parla nella prima parte dell'articolo, e che riguardano violazioni di legge, o eccesso di potere, come ai ricorsi dei quali si parla nella seconda parte e che riguardano il merito. Ora noi troviamo nella prima parte dell'articolo che il ricorso per eccesso di potere o per violazione di legge può essere fatto dagli enti e dalle persone di cui si parla nelle lettere *a, b, c*, come può essere fatto da qualunque altro interessato.

Supponiamo che si tratti di un caso in cui ci sia una violazione di legge flagrante. Il Consiglio comunale se ne preoccupa, si aduna, ma non è

in numero, perde tempo e prende la deliberazione dopo 32 giorni, lasciando passare cioè la metà del termine. Il Comune fa il suo ricorso, ma con questo articolo che cosa avviene? Al Comune si dirà:

Voi siete il Comune; voi per ricorrere, invece di due mesi di tempo ne avevate uno solo, perchè per voi il ricorso aveva effetto sospensivo ma il termine era ridotto. Dunque il vostro ricorso che tre giorni fa avrebbe avuto effetto sospensivo, oggi non solo non ha quest'effetto, ma non può più esser accolto; se voi volete che le vostre ragioni siano ascoltate dal Consiglio di Stato, bisogna che andiate a cercare uno di quei tali individui, di cui parlava così elegantemente un momento fa l'onorevole relatore, per fargli firmare il ricorso, ma voi come Consiglio comunale non lo potete fare.

Io domando se si può immaginare una più bislacca disposizione di legge!

Luchini Odoardo, relatore. Ma è del Senato.

Cambray - Digny. Ma no, onorevole Luchini, niente affatto; il Senato fece cosa molto diversa; il Senato disse: siccome qui si tratta di provvedimenti che molte volte sono irreparabili, bisogna che quando c'è il ricorso, esso abbia effetto sospensivo; e siccome si diceva d'altra parte: comunque non ci sia poi urgenza, occorre che questi provvedimenti si prendano abbastanza rapidamente, che cosa fu fatto? Fu preso questo temperamento: fu detto in generale che tutti i ricorsi dovevano farsi entro un mese, invece che entro due. In questi termini era ragionevole la cosa, ma era ragionevole perchè si trattavano tutti egualmente.

Ora con questa disposizione che la Commissione presenta, volendo fare una posizione privilegiata ad alcuni ricorrenti, volendo che l'effetto sospensivo sia giustificato, non dalla materia, come diceva egregiamente l'onorevole Chimirri, ma dalla qualità delle persone e volendo distinguere le persone privilegiate da quelle non privilegiate, a queste persone privilegiate, si dà questo bellissimo privilegio: che per esse la decadenza dal diritto di ricorrere cominci un mese prima che per le altre.

A me pare veramente che l'aggiunta della Commissione, così com'è concepita, non sia sostenibile e credo che la Commissione stessa dovrebbe in omaggio al buon senso...

Luchini Odoardo, relatore. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Cambray-Digny. ... fare un passettino ancora. E io la pregherei di farne invece due di questi

passettini: la pregherei di accettare l'articolo quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento, e di finirlo una volta con questa sua resistenza.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. L'onorevole Cambray Digny avrà ragione: non glie lo nego. Ma, se egli ha ragione, non ha ragione contro la Commissione; avrebbe ragione contro il Senato e anche contro la Commissione, ma in quanto questa abbia aderito al disegno del Senato.

Cambray Digny. No!

Luchini Odoardo, relatore. Non c'è da dir no. Il penultimo capoverso dell'articolo 78, secondo il progetto senatorio, dice:

“ Ove trattasi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli Istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'articolo 25 della detta legge. ”

E poi soggiunge:

“ Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli Istituti (*dunque, i casi più gravi*), ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà. ”

Che è quanto dire che, in questi casi più gravi, si viene ad accorciare della metà il termine per ricorrere. Sarà dunque giusto quello che l'onorevole Digny rimproverava; non voglio tanto discutere se abbia ragione di chiamarlo bislacco, ma lo rimproveri prima di tutto, al Senato, indi a noi in quanto aderiamo al Senato.

La Commissione, del resto, non tiene niente affatto a questa abbreviazione di termini; noi, siamo remissivi all'onorevole presidente del Consiglio ed alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. La mia ignoranza mi permette di chieder licenza alla Camera di discorrere della questione che le sta davanti, spogliandola dei termini tecnici propri dei giureconsulti e degli avvocati, che aggiungono chiarezza alla cosa per coloro che se ne intendono, ma non per coloro che non se ne intendono come me. Ora io, davvero, lungo tutta questa discussione, ho ammirato tanto la dottrina di quelli che discorrevano, sopra tutto dell'onorevole relatore, quanto mi sono stupefatto

della mia incapacità di comprenderli; di maniera che mi son dovuto ridurre a leggere, con infinita diligenza, i due articoli: l'uno, quale è presentato dal Senato; l'altro, quale è presentato dalla Commissione.

Ora, questi due articoli differenziano in ciò: che, nel primo paragrafo, la Commissione ha resa più larga la disposizione del Senato, determinando che le disposizioni dell'articolo non si riferissero soltanto contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo circa le materie regolate nei capi V e VI, ma contro i provvedimenti emanati dal Governo in genere. E qui la Commissione ha allargato, pare, le disposizioni dell'articolo 78.

Luchini Odoardo, relatore. È rientrata nel diritto comune.

Bonghi. Tanto meglio! Poi è entrata nella materia del ricorso, e ha detto: dove si tratti di ricorrere per incompetenza, può ricorrere chiunque ci abbia interesse. E in ciò consentono Commissione e Senato.

Ma quanto al ricorso del merito differiscono in questo che l'ultimo paragrafo del Senato (prima cancellato dalla Commissione, poi accettato solamente in parte) dice:

“ Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo, che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo. ”

E ciò qualunque sia il ricorso, sia di forma, sia di merito. Invece la Commissione, dopo altre mutazioni, arriva a questa conclusione che:

“ Quando il ricorso sia prodotto dagli enti o dalle persone indicate nelle lettere *a, b, c*, il ricorso ha effetto sospensivo. ”

Quando invece fosse proposto da chiunque altro, che pure potrebbe proporlo, allora non dovrebbe avere effetto sospensivo.

Certo io credo che ragioni evidenti, che possano essere intese non dirò da noi, (poichè noi siamo gente eletta, come tutti sappiamo) (*Si ride*) ma dal paese, in modo che si arrivi a concepire perchè la Commissione abbia fatto questa distinzione fra ricorsi di forma e ricorsi di merito, e rispetto alla forma, il ricorso possa essere fatto da qualunque persona interessata e non rispetto al merito, io credo, dico, che le ragioni di questa distinzione non arriverebbero a penetrare nella coscienza del paese.

E perciò io entro in quell'ordine di idee che sole io sono capace di esprimere alla Camera. Che cosa si discute qui? Che legge voi fate? Vo

fate una legge la quale, perchè non turbi la coscienza del paese e produca tutti i buoni effetti che ne aspettate e sia scevra anche da tutti i cattivi effetti di cui potrebbe pure esser capace, deve essere quanto più è possibile rispettosa del sentimento delle persone le quali sono toccate dalla trasformazione degli enti a cui la legge stessa si riferisce. Anzi questa vostra legge non deve, senza una estrema necessità, nemmeno toccare, nonchè non ledere, questo sentimento. Ora se voi restringete il campo dei ricorsi, voi entrate precisamente in una strada che è l'opposta di quella che, da buoni politici dovreste seguire. Ma così facendo, credete voi che avrete dalla coscienza pubblica per la vostra legge, che è soprattutto di indole morale per questa parte, quell'assenso che vi abbisogna?

Io credo di no. Io penso che voi non dovete farvi condurre dalla considerazione di ostacoli più che altro immaginari. Io non so dire le ragioni giuridiche e varie della cosa: ma voi dovete lasciarvi condurre solo da un largo apprezzamento degli effetti morali della legge, e dal concetto che questi effetti morali possono esser danneggiati da disposizioni restrittive che, oltre all'essere di natura violenta per loro medesime, nemmeno sono destinate ad accrescere autorità a coloro che rappresentano la volontà del legislatore, cioè il fine morale che il legislatore stesso si è proposto.

E qui mi permetta la Camera di entrare in un altro ordine di idee. L'onorevole Luchini, per il quale io ho grandissima stima, ha detto, come io lo sento, ha espresso quello che è l'errore fondamentale dei Governi parlamentari in Europa e soprattutto nei Governi parlamentari come il nostro che, voglia o non voglia, è tirato per i capelli ad accettare continuamente e soprattutto i criterii del sistema francese.

Voi che cosa avete detto? Noi non vogliamo accordare questo ricorso in tutti quanti i casi, perchè cesserebbe così la responsabilità del Governo.

E qui è l'errore grande, o signori: perchè la responsabilità dei ministri vi sfugge. Infatti, prendete il più antico dei Governi parlamentari, e voi vedrete quanto poca sia la responsabilità dei ministri che apertamente si affronta; guardate l'Inghilterra, e se studiate in qualunque libro, per povero che sia, l'ordinamento del Governo inglese, voi vedrete che davanti al Parlamento tutto è condotto da comitati non da persone, e la responsabilità dei ministri è limitata a quel tanto che può sperimentarsi nella sua azione

politica. Ma se volete estendere la responsabilità ad azione che non sia politica, essa vi sfugge del tutto, e per nessuna questione amministrativa, se non è di grandissima importanza, non potete chiamare responsabile un ministro.

Sarebbe ridicolo pretendere di affrontare la responsabilità del ministro sopra la formazione di un'opera di carità qualsiasi: non riuscirete mai a trovar modo che il ministro vi risponda, e quando pur trovaste questo modo, il ministro troverebbe sempre il mezzo di sfuggire alla responsabilità.

Infatti tutta questa materia di riordinamento della beneficenza pubblica in Inghilterra è sottratta al potere esecutivo, all'autorità politica...

Luchini Odoardo, relatore. Ma ci sono i Comitati speciali, e qui c'è una sezione sola del Consiglio di Stato.

Bonghi. Ma lasciamo che gli altri facciano quello che vogliono, e non badiamo a ciò che gli altri fanno.

La riforma della beneficenza pubblica in Inghilterra è del tutto estranea al potere esecutivo. L'atto con le cui norme si trasforma la proprietà della beneficenza, crea essa stessa un Corpo, il quale non ha niente a che fare col Governo...

Luchini Odoardo, relatore. Ma noi non l'abbiamo creato.

Bonghi. ...ma è un'emanazione del potere esecutivo.

Luchini Odoardo, relatore. Non ce l'abbiamo, noi, questo Corpo.

Bonghi. Non vi dico che ce l'abbiamo o che dobbiate mettercelo. Vi cito questo carattere dell'azione inglese, perchè vediate un po' come sia diversamente intesa dal come noi la intendiamo, quanto diversa sia quella che noi chiamiamo responsabilità ministeriale, e quanto sia diverso il Governo parlamentare nostro da quello.

Ma lasciamo stare questa questione. Ora, signori, tutta quanta la materia della beneficenza pubblica, in Inghilterra, è regolata dalla legge del 1853, ed è regolata rispetto a Londra con un'altra legge speciale. Ma non voglio qui intrattenere lungamente la Camera leggendo e analizzando quelle due leggi. Le leggi inglesi sono difficilissime, soprattutto a tradurre; ma quando voi vogliate leggere queste due leggi, voi vedrete che le riserve sono infinite, anche rispetto a quello che nei corpi politici e nei corpi governativi è la regola; e prima che, come ha ricordato l'onorevole relatore, diventi fatto, i passi sono infiniti, sono incredibilmente lunghi. E perchè sono tali? Perchè bisogna creare nella popolazione, che è

tocca dalla vostra trasformazione, il sentimento che non c'è nulla di politico, di violento, di arbitrario, di soggettivo, nella trasformazione medesima; e che se voi la fate, è per effetto di una profonda persuasione che farete meglio; e bisogna che produciate l'impressione che tutti quanti gli interessi, anche i più remoti possibili, siano salvi dalla vostra trasformazione.

Per queste ragioni, io voglio sperare che l'onorevole ministro dell'interno, il quale deve avere soprattutto desiderio che questa legge torni al Senato con meno difficoltà possibili, vorrà consentire che la Camera voti questo articolo della legge, così come è stato determinato e formulato dal Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Sento anzi tutto il dovere di rispondere ad un concetto espresso dall'onorevole relatore, perchè non vorrei potesse, fuori di qui, produrre una spiacevole impressione.

Il Senato del Regno nel formulare l'articolo 78 come è stato portato innanzi a voi, non può avere avuto intenzioni meno benevoli di quelle che abbia la Camera nel discutere questa legge: esso soltanto credette di poter garantire meglio coloro i quali possono essere interessati nel raggruppamento o nella trasformazione degli Istituti di beneficenza, colla disposizione che tutti avete letta.

E farò anche un'altra osservazione. La responsabilità ministeriale nulla ha da fare in questo argomento, e fu inopportuno invocata.

La legge stabilisce il modo con cui si debba procedere nelle trasformazioni, nei raggruppamenti, nelle concentrazioni delle Opere pie. Vi è un ordine di procedure, e queste naturalmente sono indipendenti da quello che possa fare il potere esecutivo per tutto ciò che avviene sotto la sua sorveglianza. Il potere esecutivo nulla perde per questo, e la sua responsabilità è limitata al caso in cui, quando comincia l'azione sua, non la eserciti come è suo dovere.

Veniamo ora alla questione vera.

In Senato combattei la clausola sospensiva data al ricorso e ne dissi le ragioni.

Per me, quella clausola avrebbe potuto mettere indugi agli atti del Governo. Io feci quanto potei perchè fosse applicato il diritto comune, cioè quello, che dispone l'articolo 12 della legge che istituì la quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Io dissi all'altro Consesso: i ricorsi in linea contenziosa l'articolo 12 vuole che non siano so-

sensivi, ma dette alla quarta Sezione il diritto di poterli dichiarare sospensivi in quei casi, nei quali essa credesse che necessità vi fosse di non dare esecuzione all'atto del Governo o della autorità politica.

Ci battemmo da una parte e dall'altra, quando sorse il senatore Calenda, il quale, come sapete, propose che i termini per il ricorso fossero ridotti di metà. Accettai.

Debbo dichiarare alla Camera che accettando, quantunque a malincuore, io mi sono impegnato.

Questa parte dell'articolo mi impone oggi un dovere, sul quale non posso transigere. È questione di dignità, e, dirò anche, di quel santo amor proprio, a cui ogni uomo onesto, anche nella politica, non può rinunciare. (*Bene!*)

Che cosa ha fatto la Commissione parlamentare nel suo nuovo lavoro?

Essa ha limitato il diritto di coloro i quali ricorrendo possono giovare dei benefici dell'ultimo paragrafo dell'articolo votato dal Senato. Sono garanzie in più che Essa mette nell'articolo. Ma crede la Giunta che, con queste garanzie, la grande riforma possa realmente correre dei pericoli?

Luchini Odoardo, relatore. Gravissimi: non si va in fondo.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Che vuole, onorevole relatore, ne dubito. Gli ostacoli se vi saranno, si avranno sempre nella sospensione dell'atto governativo per effetto del ricorso nei termini definiti dalla Giunta. Sarebbe lì il danno, se mai ve ne fosse. Che cosa resta? Resta l'altra questione.

Voi limitate il diritto, come vi dissero i varii oratori che presero parte a questa discussione, a tutti coloro che possono ricorrere alla quarta Sezione del Consiglio di Stato. Voi togliete a costoro i benefici di questa legge per impedire che un atto odioso, o non abbastanza legale, possa essere commesso dai varii Corpi i quali chiedono la trasformazione, il concentramento, o il raggruppamento.

In questo caso, avrei compreso che la Commissione fosse ritornata al suo antico articolo. Ma la Commissione ha formulato un articolo nuovo, accettando in gran parte i criteri stabiliti dal Senato nei primi due paragrafi, e modificandovi quella parte che si riferisce agli istituti ed alle persone morali che potranno avere diritto al ricorso.

Ed or sorge un'altra domanda: è tolto agli altri Corpi morali, e direi anche, a coloro i quali possono e vogliono esercitare l'azione popolare il di-

ritto al ricorso? No, non è tolto, perchè non potrebbe esserlo.

L'esercizio dell'azione popolare nasce da altri articoli della legge; e finchè questa, tassativamente, non tolga a coloro che eserciteranno l'azione popolare il diritto al ricorso, questo diritto resta integro. Ma cotesto diritto al ricorso di colui che eserciterà l'azione popolare, non è esso garantito da tutte quelle norme che la legge prescrive? Non è garantito anche dal fatto che voi date tutta la responsabilità a colui che l'eserciterà? Non è garantito dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale non permetterebbe l'esercizio dell'azione popolare ove essa credesse, che non è nei termini e nell'interesse dell'Opera pia in favore della quale l'azione popolare sarebbe esercitata? Ora, quando tutto questo non potete toglierlo, perchè venire a condizioni le quali, in questo momento, possono produrre un rischio fatale per la legge?

Ve lo dissi l'altro giorno: il mio desiderio è che questa legge venga in porto; ed ogni difficoltà che facciamo sorgere, di fronte all'altro ramo del Parlamento, è un pericolo che noi mettiamo al successo del disegno di legge. (*Benissimo!*) Noi impediamo di raggiungere quello scopo che tutti vogliamo raggiungere. (*Benissimo!*)

Se la Commissione, come io la pregai, avesse fatto minori modificazioni, e si fosse limitata ai due o tre casi speciali che credeva necessario di riformare, non solo avremmo risparmiato queste lunghe discussioni che anche oggi ci tolgono la possibilità di uscirne, ma non ci metteremmo nella condizione di poter avere un conflitto col Senato; conflitto, che, come dissi l'altro giorno, ove sorgesse, in una materia di così poco momento, non si comprenderebbe nel paese. (*Benissimo!*)

Io capisco un conflitto per le materie che si riferiscono all'articolo 87, che, come voi sapete, difesi strenuamente in Senato; ma qui è questione di forma e il paese non ci comprenderebbe.

Ciò posto, delle due una: o ritornare interamente all'articolo del Senato, il che sarebbe più provvido; oppure, ove questo non vi piacesse (e su ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole Chimirri, dell'onorevole Bonghi e dell'onorevole Cambray-Digny) aggiungere intero il paragrafo ultimo dell'articolo del Senato, all'articolo proposto dalla Commissione.

In questo modo credo che possiamo uscirne, e così tutti i diritti resteranno tutelati.

Chimirri. Domando di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Poichè l'onorevole presidente del Consiglio ha esposto chiaramente la questione e l'ha messa nei suoi veri termini, qualunque combinazione o mescolanza dei due articoli non può che generare confusione ed incertezza, e ne avete avuto oggi stesso la prova.

Infatti quando la Commissione, richiamata poco fa dalle osservazioni dell'onorevole Cambray-Digny, ha voluto correggere l'errore incorso, senza por tempo in mezzo, si affrettò a proporvi una nuova stroncatura, che mutila e rimodifica il proprio emendamento.

Ma possiamo noi, in materia così difficile e grave, dare lo spettacolo di votare emendamenti improvvisati, che sbucciano ad ogni piè sospinto, e si modificano a vista come i quadri evanescenti?

Ci sta dinanzi un articolo lungamente meditato, ch'ebbe già il suffragio dell'altro ramo del Parlamento, un articolo accettato ed illustrato dall'onorevole ministro dell'interno, il quale agli argomenti giuridici aggiunse ragioni politiche di opportunità e di convenienza, delle quali è d'uopo tener conto. Egli ci esortò a non creare ostacoli, se si vuole che la legge giunga a porto. (*Movimenti.*)

Il consiglio è buono, e a noi tutti conviene secondarlo.

Io quindi insisto perchè sia posto in votazione l'articolo 78, come fu approvato dal Senato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. L'onorevole presidente del Consiglio ha sollevato una questione d'indole politica; la Commissione, che tiene a compier più specialmente un ufficio tecnico...

Una voce. Ah, va bene!

Luchini Odoardo, relatore... naturalmente sul merito della questione politica dall'onorevole presidente del Consiglio sollevata, si astiene dal rispondere.

Mi si permettano però alcuni schiarimenti, perchè non potremmo senz'altro andare ai voti sull'articolo 78...

Presidente. Dica le sue ragioni, ai voti ci penso io. (*Si ride.*)

Luchini Odoardo, relatore. Nel penultimo capoverso si dice:

“Ove trattasi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli Istituti, ovvero la revisione dei loro statuti.”

Ma qui c'è stato un equivoco che è stato cor-

retto, o almeno è stato schiarito d'accordo anche con l'onorevole Chimirri.

La revisione, che significa soltanto nuovo esame, non è un provvedimento. Il diritto di ordinare la revisione c'è sempre nel Governo, salvo a non concludere nulla se dopo aver riveduto tutto quel che si vuole, si riconosce che non ci sono riforme da fare. I ricorsi possono esser diretti contro le riforme che il Governo decreta in seguito alla revisione, non contro la revisione.

L'articolo senatorio parla di statuti e di regolamenti.

Anche qui nuovo equivoco. Nel disegno di legge approvato così da voi come dal Senato, è rimasto stabilito (innovando alla legge vigente) che i regolamenti li fanno liberamente da sè le istituzioni di beneficenza.

Il Governo potrà soltanto annullarli se illegali, ma riformarli mai. Quindi bisognerebbe sostituire alla parola *revisione*, la parola *riforma*, che è quello che preme; e non parlare di regolamenti altrimenti... (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*).

Sono determinatissimi, e noi abbiamo ormai stabilito che i regolamenti interni li fanno le stesse istituzioni di carità senza bisogno di approvazione superiore; nè della Giunta nè del Governo. E me ne appello allo stesso onorevole Chimirri. Va bene che le Istituzioni di beneficenza conservino la loro autonomia nel fare i regolamenti? Io raccomando alla Camera di non prendere deliberazioni improvvisate che ci porterebbero ad accrescere gli equivoci. (*Nuove interruzioni dell'onorevole Bonghi*). Ripeto che nella legge vigente abbiamo questo: che i regolamenti interni delle Istituzioni di beneficenza debbono essere approvati dalla Deputazione provinciale o Giunta amministrativa. Nel disegno di legge approvato dalla Camera fu tolta questa restrizione, e il Senato pure vi consentì. Quindi i regolamenti qui non ci hanno a che fare. È dunque necessario sopprimere una parola, la parola *regolamenti*, ed alla parola *revisione* che vuol dire nuovo esame, e niente altro, bisogna sostituire la parola *riforma*.

È necessario fare questo emendamento di pura forma, prima di deliberare sull'articolo 78.

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Se l'onorevole Luchini avesse posto mente a quanto dissi in seno alla Commissione, e consultata la relazione dell'Ufficio centrale, avrebbe veduto che la parola *revisione* è adoperata in senso di riforma.

Comprendo che al suo gusto squisitissimo suonino male alcune espressioni, che non hanno sapore schiettamente toscano, ma qui facciamo leggi e non testi di lingua e prendiamo le parole come sono accettate nell'uso comune.

Il Senato non ignorava che la compilazione dei regolamenti è lasciata alle amministrazioni autonome; ma potendo queste nel compilarli o rivederli violare gli statuti, si volle col ricorso dare una garanzia anche contro codesti possibili eccessi.

Quindi nulla v'è da aggiungere o da modificare all'articolo del progetto senatorio, eccetto le parole " concernenti le materie regolate nei capi V e VI della presente legge " che devono essere eliminate, come proposi col mio emendamento.

Presidente. Verremo ai voti.

L'onorevole Chimirri propone come emendamento l'articolo 78 del progetto senatorio eliminate però le parole " concernenti le materie regolate nei capi V e VI della presente legge. "

La Commissione non accetta questo emendamento, il Governo ha dichiarato di non opporsi ad esso.

L'articolo 78 sarebbe adunque così modificato:

" Art. 78. Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro ivi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889.

" Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti possono produrre ricorso, a norma, e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo il Consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia o più del terzo dei Comuni che la compongono, ed il Consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del Comune o di una parte di esso.

" Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'articolo 25 della detta legge.

" Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti,

ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà. »

Chi è d'avviso d'approvare l'articolo 78 del progetto senatorio, con l'emendamento dell'onorevole Chimirri, è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato — Commenti in vario senso).

« Art. 79. Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla Provincia, al Comune o alla frazione di essi, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 29 e 49;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione. »

(È approvato).

« Art. 80. L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

« L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

« Tale deposito nel caso di totale rigetto della

domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

« L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

« Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente. »

(È approvato).

« Art. 81. Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositano testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino Istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al sindaco.

« Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

« Il sindaco deve trasmettere alla Congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

« Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

« L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

« La Congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza deve fare gli atti conservatorii occorrenti, e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente. »

(È approvato).

« Art. 82. Salve le pene stabilite dal Codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal Codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 500 alle 5000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli articoli 86 e 87 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli, e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle amministra-

zioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza;

c) chiunque con la intenzione stessa, nonostante l'invito del prefetto, ricusi ad esso la comunicazione di documenti, registri, libri o carte che siano in parte di privata pertinenza ed in parte di pertinenza come sopra.

“ Però il possessore dei documenti, registri, libri o carte, potrà in quest'ultimo caso esimersi anche dall'obbligo della comunicazione rilasciandone copia autentica; salvi sempre le ragioni definitive delle parti, e gli effetti dei provvedimenti o delle sentenze dell'autorità giudiziaria. ”

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare su quest'articolo.

Chimirri. Prego la Commissione a limitare l'applicazione dell'articolo 82 ai soli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza, come facevano il progetto ministeriale e senatorio.

Certo è utile provvedere perchè nascondimenti non avvengano a danno della pubblica beneficenza, ed è giusto infliggere pene pecuniarie agli amministratori, e a tutti coloro, che avendo per ragione d'ufficio dovere di vigilare, dissimulino l'esistenza o il carattere dell'istituzione o di lasciti, o rifiutino di dare informazioni richieste dall'autorità investita della sorveglianza.

Il Codice penale prevede questa specie d'infrazione nell'articolo 178, e punisce il pubblico ufficiale, che ometta o si rifiuti di fare un atto del proprio ufficio. La Commissione, allargando la portata dell'articolo ministeriale e senatorio, estende codesta specie d'infrazione ai privati, sottoponendoli a multe da 500 a 5,000 lire, quante volte dissimulino o veramente non rivelino tutto quello che può appartenere alla beneficenza.

Questo mi sa di soverchio, giacchè a proposito della legge sulle Opere pie, si crea un reato nuovo, non contemplato dal Codice penale. E si badi che il Codice, pubblicato di recente, prevede il caso dell'omissione e del rifiuto, ma lo punisce nella persona del pubblico ufficiale perchè costituisce infrazione del dovere d'ufficio, non lo punisce nei privati, perchè rispetto ad essi non ricorrono gli estremi dell'imputabilità. L'omissione, il rifiuto da parte loro costituisce senza dubbio un atto riprovevole, ma non per questo può elevarsi a delitto. Certamente è atto immoralissimo il nascondere, il dissimulare i lasciti

pii, ma non potete farne a vostra posta un reato, perchè non vi è offesa dell'ordine pubblico o sociale, ma di particolari interessi.

Punendo di grave multa codesta offesa, voi elevate alla condizione di reato fatti ed abusi che il Codice penale non punisce, e questo fate senza neppure interpellare il ministro guardasigilli; date l'impronta di reato a fatti, che non presentano gli estremi della imputabilità, e per soprassello, con la lettera c, concedete al Prefetto una così strana e sconfinata facoltà di requisire le carte dei privati, che potrebbe degenerare in insopportabile molestia. Ivi si dice essere passibile di multa: “c) chiunque con la intenzione stessa, nonostante l'invito del Prefetto, ricusi ad esso la comunicazione di documenti, registri, libri o carte che siano in parte private e in parte no. ”

Con questo articolo si conferisce al Prefetto un vero potere inquisitorio, al quale nessuna famiglia riuscirà di sottrarsi. Badate che la cosa è grave. E poi, con quel diritto potete voi obbligare i privati a rivelare una disposizione, che può risolversi in aggravio al patrimonio proprio o dei figliuoli?

L'intenzione è buona, ma l'applicazione del comma c potrebbe dar luogo ad arbitri e molestie peggiori del male, che si vuole evitare. Perciò prego la Camera di votare l'articolo, com'era proposto nel disegno ministeriale.

Presidente. L'onorevole Chimirri propone che, come emendamento, si sostituisca l'articolo senatorio.

Chimirri. Che è conforme a quello del Ministero.

Presidente. La Commissione acconsente?

Luchini Odoardo, relatore. Mi permettano che io dia alcuni schiarimenti; e prego la Camera di prestarmi per un momento benevola attenzione.

Pregherei l'onorevole Chimirri a non dissentire che nella futura legge Chimirri ci sia questo articolo 82.

Chimirri. Io non lo vorrei!

Luchini Odoardo, relatore. Che cosa stabilisce questo articolo 82? Esso è il risultato di una dolorosa esperienza, specialmente fatta dalla Commissione d'inchiesta.

Senza l'articolo 82 noi non verremmo mai ad appurare come realmente stiano le cose delle Opere pie, quale sia realmente il patrimonio della pubblica beneficenza.

Ora io credo che la Camera dovrebbe accogliere questa proposta, considerando che non è punto in conflitto con l'articolo 82 del Senato.

E di grazia ascolti la Camera, e mi ascoltino

specialmente i criminalisti; che cosa stabilisce l'articolo 82 del Senato?

“ L'amministratore o rappresentante di una istituzione di beneficenza (quest'articolo dunque riguarda soltanto gli amministratori) che commetta atti diretti a dissimulare la esistenza o il carattere dell'istituzione medesima o di qualsiasi lascito fatto a suo favore, o rifiuti di dare informazioni richieste dall'autorità investita del diritto di sorveglianza o di tutela, o le dia false o incomplete va soggetto alla penalità pecuniaria da lire 100 a lire 1,000 ed alla decadenza dall'ufficio. ”

Questo, secondo il comma del Senato, sarebbe un reato civile, e perciò non si parla nè di multa, nè di ammenda, ma di una penalità pecuniaria da applicarsi dal tribunale civile a forma dell'articolo 95.

Ora la Commissione crede che di questo articolo, così com'è redatto, si possa fare a meno per due ragioni: prima perchè provvede il nuovo Codice penale; poi perchè qui si verrebbe a fare un reato civile di quello che è un vero delitto contemplato dal Codice penale.

Ascolti la Camera l'articolo 178 del Codice penale:

“ Il pubblico ufficiale (e lo stesso Codice fra i pubblici ufficiali comprende anche gli amministratori delle Opere pie), che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge, accetta o rifiuta di fare un'atto del proprio ufficio è punito con la multa di lire cinquanta a lire mille cinquecento. ”

Per il Codice penale, dunque, basta assai meno di quello che si dice nell'articolo 82 del Senato per avere il reato di omissione o violazione dolosa dei doveri di ufficio. Nello schema del Senato, invece, si configurano casi più gravi, casi nei quali l'elemento del dolo non può per necessità di cose mancare, e poi se ne fa un delitto civile.

Dunque, non ci confondiamo più con gli amministratori: per gli amministratori provvede il Codice penale; piuttosto che lasciarlo com'è, cancelliamo senz'altro questo articolo che altera il nostro sistema primitivo! Contro chi bisogna provvedere? Bisogna pensare ai privati che dissimolino l'esistenza delle istituzioni o dei loro beni; ai privati che detengano documenti relativi alla pubblica beneficenza, che commettano atti che possano essere qualificati veri e propri reati, tenuto conto dell'elemento intenzionale che qui viene stabilito. Contro costoro la legge manca di sanzioni. Contro costoro specialmente è d'uopo provvedere. Ed infatti noi dichiariamo punibile (ascolti bene la Camera se non

c'è bisogno di questo provvedimento se vogliamo che si riveli il patrimonio della beneficenza contro coloro che studiano di occultarlo) noi dichiariamo punibile “ Chiunque con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli articoli 86 e 87 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti. ”

Qui si richiede il concorso dell'elemento intenzionale e di fatti positivi che non possono non avere il carattere di reato “ dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza ed il carattere di istituzioni di beneficenza o delle istituzioni contemplate negli articoli 86 e 87, ecc. ” — “ ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti. ” Vi par poco tutto ciò? Volete lasciare impuniti coloro che commettono questi atti? Senza queste sanzioni voi farete che molte e molte migliaia di lire che debbono andare ai poveri non ci andranno.

È punibile inoltre “ chiunque colla intenzione medesima (l'elemento intenzionale si tien sempre alto) dia ad una pubblica autorità o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza. ”

Ebbene vi sono migliaia e migliaia di Opere pie le quali non possono riordinare il loro patrimonio perchè i loro titoli sono detenuti da persone private che non li vogliono niente affatto consegnare benchè siano di pubblica pertinenza. E che male c'è ad armare la legge della facoltà di richiedere energicamente colla minaccia di una multa anche questi documenti? “ Punibile c) chiunque con la intenzione stessa, nonostante l'invito del prefetto, (qui si dà anche questa garanzia) ricusi ad esso la comunicazione di documenti, registri, libri o carte che siano in parte di privata pertinenza ed in parte di pertinenza come sopra. ”

E comunicazione significa esibire, far vedere, niente altro che questo.

“ Però il possessore dei documenti, registri, libri e carte, potrà in quest'ultimo caso esimersi anche dall'obbligo della comunicazione, rilasciandone copia autentica; salve sempre le ragioni definitive delle parti, e gli effetti dei provvedimenti e delle sentenze dell'autorità giudiziaria. ”

Di fronte ad un grande interesse pubblico volete, o signori, rinunciare anche a questi mezzi

di coercizione che la legge legittimamente con tutta giustizia potrebbe stabilire? Fate voi, ed io non ho altro da dire. Fatelo, ma pensate alla vostra responsabilità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. La storia della soppressione delle corporazioni religiose ci deve ammonire; quanti trafugamenti sono stati fatti!

Ma bisogna avvertire che, in certi argomenti, si è quasi pervertita la coscienza dei cittadini; ingannare il Governo, opporsi, in qualunque maniera, a questo Governo, che è considerato come spogliatore, come nemico della religione quantunque ciò non sia vero, quantunque esso non sia che avverso alla superstizione, lo ingannarlo è un'opera meritoria per certi teologi che noi conosciamo.

Ma se noi non puniamo quelli che deliberatamente si fanno falsi testimoni, si fanno trafugatori, e impediscono che si conosca la verità, e allora secondiamo questa scuola gesuitica. (*Mormorio — Oh! oh!*)

Si perdio! (*Con forza*) una scuola che falsa la coscienza dei cittadini, che perverte il vero spirito della religione, che deve consistere nella verità, puramente nella verità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Vorrei pregare la Commissione di concedere qualcosa. Consento nella prima parte dell'articolo 82 nei capoversi *a*, *b*, ma non potrei consentire assolutamente nel capoverso *c*.

Rileggiamolo:

“ *c*) chiunque con la intenzione stessa, non ostante l'invito del prefetto, ricusi ad esso la comunicazione di documenti, registri, libri o carte che siano in parte di privata pertinenza ed in parte di pertinenza come sopra, va soggetto a quelle pene. Però il possessore, ecc. ”

Comprendo l'interesse generale; ma quante volte l'interesse generale non è che la veste per coprire un arbitrio? E con questo capoverso si dà appunto ai prefetti un potere assolutamente inquisitorio.

Col pretesto di andar cercando un documento che riguardi la beneficenza, quante altre cose il prefetto non può volere e cercare? Pregherei dunque la Commissione di non insistere nel capoverso *c*, perchè realmente mi pare soverchio. Facciamo una transazione, manteniamo pure i capoversi *a* e *b* e si sopprima il capoverso *c*.

Luchini Odoardo, relatore. Ben volentieri accettiamo la soppressione del capoverso *c*.

Bonghi. E allora soppresso questo paragrafo che cosa resta di differente, tra l'articolo del Senato e quello della Commissione? Ci resta la multa.

Luchini Odoardo, relatore. Se l'onorevole Bonghi fosse stato attento...

Bonghi. Purtroppo sono stato attento. (*Si ride*).

Luchini Odoardo, relatore. È tutto un istituto differente.

Bonghi. Allora bisognerebbe che lo capissi; perchè per me la differenza è nella multa.

Soppresso il paragrafo *c* non ci vedo una diversità sostanziale fra i due articoli. Però avrei qualche difficoltà ad ammettere l'aumento della multa.

Luchini Odoardo, relatore. Riassumo il fin qui detto.

L'articolo del Senato concerne soltanto gli amministratori. Invece noi prendiamo di mira i privati perchè quanto agli amministratori, prevede il Codice penale con l'articolo 178, che l'onorevole Bonghi può leggere trascritto a pagina 44 della relazione.

Ed anzi l'articolo 82 del Senato innoverebbe in certo modo al Codice penale, inquantochè prenderebbe gli estremi di un vero e proprio reato come quello dell'articolo 178, e dichiarerebbe che è di competenza del tribunale, ed è un delitto civile come quello degli ufficiali di stato civile.

La Commissione raccomanda alla Camera di tener conto delle gravissime considerazioni che faceva l'onorevole Cavalletto; così per l'esperienza che abbiamo avuta nella legge di soppressione delle corporazioni religiose, come per le esperienze che fece la Commissione d'inchiesta sulle Opere pie. Trent'anni di esperienza hanno provata l'assoluta impotenza della legge per mancanza delle necessarie sanzioni. Lo può attestare anche l'onorevole Salaris, che ne sa qualche cosa, perchè è stato membro della Commissione d'inchiesta.

Noi non daremo forza sufficiente alla legge se non approviamo l'articolo 82 proposto dalla Commissione vostra.

In via di concessione però accettiamo la soppressione del comma *c* proposta dall'onorevole Torraca.

Presidente. Onorevole Chimirri, acconsente?

Chimirri. Non volendo portare una nota stridula in tanta concordanza, mi accontento della soppressione del comma *c*, purchè la penalità scritta nel capoverso sia ridotta in più equi confini. Secondo l'articolo 82 del progetto senatorio ai pubblici ufficiali, colpevoli di omissione o di ri-

fuito, s'infliggeva la multa da 100 a 1,000 lire. Nell'articolo formulato dalla Commissione la multa minacciata per gli stessi fatti ai privati si estende da lire 500 alle 5,000.

La misura è sproporzionata, ed io propongo sia ridotta, come nel progetto del Senato, da 100 a 1,000 lire.

Presidente. La Commissione acconsente a questa proposta?

Luchini Odoardo, relatore. Vada pure, acconsente.

Bonghi. Chiedo di parlare. La mia coscienza non mi permette... (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonghi. Finalmente si è chiarita la cosa; era chiara del resto per chi avesse inteso meglio di me. (*Si ride*).

Questo è un articolo che non concerne gli ufficiali pubblici, ma i privati e per atti, che dal Codice penale non sono dichiarati reati, ma lo sono per effetto di questa legge.

Ora noi creiamo così all'improvviso, con questa disposizione, una specie di inquisizione.

Dall'altra parte, per l'argomento dell'onorevole Chimirri, il quale ha fatto notare che, non trattandosi di ufficiali pubblici, bisognava ridurre la multa da lire 100 a lire 1,000, io sostengo, che, secondo il Codice penale, bisognerebbe ridurla da 50 a 500.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È inutile allora.

Bonghi. E torno a dire, che l'istituire, con una legge speciale, una specie di reato nuovo, che non esiste nel Codice penale...

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non è reato.

Bonghi... contro privati, i quali debbono essere ricercati e castigati, mediante una specie d'inquisizione, è una cosa enorme.

Luchini Odoardo, relatore. Si fa sempre!

Bonghi. Allora perchè lo dite?

Luchini Odoardo, relatore. Onorevole Bonghi, non vada più in là anche di quello, che va l'onorevole Chimirri!

Se vuole si metta 50 piuttosto che 100.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È inutile allora.

Luchini Odoardo, relatore. Come minimo.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È inutile.

Luchini Odoardo, relatore. Tanto meglio allora. Ma del resto l'onorevole Bonghi non si meravigli che leggi speciali stabiliscano reati speciali, si fa sempre così.

Il Codice penale provvede ai reati comuni. Ogni legge speciale può poi determinare non soltanto figure speciali di contravvenzioni, ma anche di reati veri e propri.

Abbiamo, per esempio leggi, di finanza che sta-

biliscono un reato speciale, leggi sanitarie e via discorrendo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'articolo 82, con le modificazioni proposte dall'onorevole Chimirri e dall'onorevole Torraca ed accettate dalla Commissione e dal Governo, suonerebbe così:

“ Art. 82. Salve le pene stabilite dal Codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal Codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alle 1,000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli articoli 86 e 87 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle Amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza. ”

Lo pongo a partito. Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 83. Coloro che ai termini degli articoli 17, 75 e 82 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza. ”

(*È approvato*).

“ Art. 84. Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal Fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle sopresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

“ Sono pure applicabili alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

“ Alle esecuzione delle disposizioni medesimo provvede il ministro dell'interno a norma dell'articolo 66 di concerto col ministro competente, sentiti i Consigli comunali e provinciali, secondo le

distinzioni dell'articolo 61, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato. »

(È approvato).

“ IX. *Disposizioni finali e transitorie.* — Art. 85. Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 87 e 89, debbono farne la denunzia alla Congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

“ Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

“ Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od Opere pie di culto amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge. »

(È approvato).

“ Art. 86. Sono soggetti a trasformazione a norma dell'articolo 69:

1° Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2° Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3° Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione. »

(È approvato).

“ Art. 87. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nello articolo 69:

1° I conservatorii che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale.

2° Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i

quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'articolo 69.

3° Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al Demanio, al Fondo per il culto, ai patroni, o agli Economati generali dei benefici vacanti.

“ In quanto gli Istituti di cui al numero 2 provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

“ Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al numero 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'articolo 54 della presente legge, fermo stante il disposto dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza. »

A questo articolo gli onorevoli Chimirri e Placido propongono un articolo sostitutivo di cui do lettura:

“ Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, e salvi i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione, sono equiparati alle istituzioni di beneficenza e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'articolo 69:

1° I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed Istituti consimili non aventi scopo civile o sociale.

2° Le fondazioni amministrare da Confraternite, Confraterie, Congreghe o Congregazioni consimili, detratta quella parte di beni che sia destinata ad uno scopo di utilità civile o sociale, o sia necessaria per la conservazione degli edifici, per il servizio religioso e per l'adempimento degli oneri assunti verso gli associati.

“ Per l'erogazione delle rendite acquisite in questo modo alla beneficenza saranno osservate le disposizioni dell'articolo 54.

3° I lasciti e legati pii di culto, esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che fanno o possono far carico ad enti ecclesiastici conservati al Demanio, al Fondo per il culto, ai patroni o agli Economati generali dei benefici vacanti.

“ Le rendite dei legati pii di culto trasformati

saranno preferibilmente erogate a beneficio degli ecclesiastici poveri del Comune. »

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Sento il dovere di aderire all'invito direttoci poc'anzi dal presidente del Consiglio, il quale ci esortava a togliere di mezzo ogni occasione di conflitto con l'altro ramo del Parlamento, e a cooperare perchè questa grande riforma giunga a buon fine; dichiaro perciò di non insistere nel mio emendamento, e mi limito a spiegare le ragioni che mi indussero a presentarlo.

Lo presentai non già per chiedere, come feci l'altra volta, che alle confraternite, e confraterie, si provveda con legge speciale, ma per difendere innanzi a voi la saggia soluzione proposta dal Senato, soluzione, che a me pareva equa e giusta sotto ogni riflesso. Il Senato infatti aveva opportunamente distinto i beni delle confraternite, congreghe e confraterie, dalle associazioni che li amministrano, dichiarando intangibili le associazioni, ed i beni soggetti o no a conversione secondo i fini, a cui furono destinati dai fondatori.

La parte di beni destinati alla beneficenza il Senato sottoponeva alle norme e alle trasformazioni prescritte da questa legge, e la parte destinata al servizio religioso, al mantenimento degli edifici, alla soddisfazione degli oneri verso gli associati, ovvero a scopo di sociale e civile utilità lasciava in libera disposizione degli enti sopra menzionati.

Questa via di mezzo era stata suggerita e raccomandata dalla Commissione reale d'inchiesta, ed evidentemente era la via migliore. Ma al punto, a cui è giunta la discussione, rifiutandosi recisamente il Governo di accettare un tal ripiego, per quanto giusto e conforme ai principii di libertà, sarebbe fiato e tempo sprecato da parte di chi si ostinasse a sostenerlo ad ogni patto.

E d'altronde essendo questo il solo articolo concordato fra la Commissione ed il Governo, non voglio dal canto mio turbare questo accordo anche in vista di quanto si è riuscito ad ottenere rispetto ai legati pii di culto, dei quali la massima parte, e la più importante, cioè quella che fa capo ai vescovati, alle parrocchie e agli altri enti ecclesiastici conservati, venne sottratta all'impero di questa legge, assoggettandovi solamente i legati pii di culto, che gravano le istituzioni di beneficenza, semprechè eccedano i bisogni delle popolazioni, e salvi sempre i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione.

Modificato in questi termini il numero 2 dell'articolo 87, parve anche a me accettabile, ma

ho creduto completarlo indicando lo scopo, a cui l'eccesso dei legati di culto, se ve ne fosse, debba essere destinato.

Il criterio giuridico prevalente, adottato nell'articolo 54 in materia di trasformazione, è quello di adibire le rendite dell'ente soppresso ad una forma di beneficenza, che più si avvicini all'indole dell'Istituto trasformato ed alla volontà del benefattore.

Guidato da questo criterio io diceva: se v'è superfluo nelle spese di culto, che gravano la beneficenza, si converta pure a beneficio dei bisognosi, ma di quella classe di bisognosi, che ha più intima attinenza con l'esercizio del culto, a beneficio cioè degli ecclesiastici poveri.

Lo stesso onorevole Crispi, in uno dei suoi discorsi pronunziati in Senato, riconobbe la necessità di provvedere alla condizione miserrima del basso clero, e mi è grato rammentare alla Camera le sue parole:

« Anche noi crediamo sia dovere del Parlamento pensare al basso clero, il quale è degno dei nostri aiuti. Questo tema è della maggiore importanza, e siamo lieti che se ne sia parlato.

« Tutte le volte che alla Camera si è ragionato di questo argomento, io sono stato sempre favorevole al basso clero.

« Credo che sia stato uno dei peccati della rivoluzione italiana lo aver poco curato il basso clero.

« Credo pure che un Governo savio dovrebbe fare una legge apposita, onde porre il basso clero in condizioni tali da conservare la sua dignità, e potere esercitare nobilmente il suo sacro ministero. »

Bonghi. Chiedo di parlare.

Chimirri. L'opinione della vostra Giunta si manifestò su questo punto concorde agli intendimenti del Governo, come rileverete leggendo una delle tante pagine eloquenti della relazione dell'onorevole Luchini, che scrisse parole nobilissime sulle condizioni del basso clero, ch'egli chiama la democrazia della chiesa, descrivendo con vivi colori le angustie in mezzo alle quali si dibatte. Ma considerando che il supero dei lasciti pii di culto è così scarso da non poter sopperire a tanto bisogno, fu deliberato di proporre alla Camera un ordine del giorno, col quale s'inviti il Governo ad eseguire l'articolo 18 della legge concernente il riordinamento della proprietà ecclesiastica, e provvedere al basso clero.

Non è chi non vegga l'opportunità di una simile proposta. Vi è una quistione latente nel nostro paese, che bisognerà presto o tardi risolvere.

Le difficoltà sono molte, ma non dobbiamo sgomentarcene.

Il basso clero potrà aiutarci potentemente a risolvere l'arduo problema; ma perchè ci sia utile è d'uopo affezionarlo, persuadendolo, che il Governo non l'ha in sospetto, anzi ne prende cura.

Il basso clero in Italia vive della vita del popolo, partecipa alle sue gioie, ai suoi dolori, è devoto alla patria, e non avversa le istituzioni; ed il giorno in cui sapremo ispirargli fiducia, ci presterà il suo efficace concorso per porre argine a quelle torbide e pericolose correnti, che si agitano nei bassi strati e minacciano d'inondare la società moderna.

E mi è di lieto augurio che in questo elevato pensiero si trovino di accordo la Commissione e il Governo.

Se, all'ordine del giorno, che lo racchiude e lo sintetizza la Camera vorrà accordare il suo suffraggio, il compiacimento di averlo provocato, sarà per me largo compenso alle fatiche sostenute per temperare i procedimenti e i criteri della riforma allo scopo di renderla meno radicale e più consentanea agli elevati intendimenti che l'ispirarono, ciò che stimo in gran parte essersi ottenuto con l'ardire illuminato della Camera elettiva, e con l'opera assennata e moderatrice dell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. L'onorevole Chimirri non insiste nel suo articolo sostitutivo.

L'onorevole Placido ha facoltà di parlare.

Placido. Avevo anch'io sottoscritto l'articolo sostitutivo presentato dall'onorevole Chimirri. Poichè questi lo ha ritirato non credo utile, nè opportuno ripigliarlo per mio conto, in vista delle attuali condizioni della Camera. Sento però il debito di fare una semplice dichiarazione.

L'articolo 87, così com'è stato presentato dalla Commissione, forse, come transazione, avrebbe potuto accettarsi nella parte soltanto che ha rapporto coi lasciti o legati, od Opere pie di culto. Non posso però consentire che si respinga il capoverso relativo alle Confraternite, Confraterie, Congreghe, e Congregazioni del progetto senatorio. L'avrei votato di gran cuore, perchè mi pareva che il Senato avesse interamente garantito e gli interessi della pubblica beneficenza e ad un tempo il diritto di associazione, che è tanta parte delle nostre istituzioni, ed altri legittimi, e nobilissimi interessi. D'altra parte esso rispondeva completamente alle idee, che altra volta ho discusse, in questa Camera, e che ora indarno sarei costretto ripetere. Or non potendo sperare che trionfi l'ordine d'idee consacrate dalla forma se-

gnatoria, nè potendo rinunciare ai mie convincimenti, voterò contro l'articolo 87, così com'è presentato dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. È tanto più obbligatorio per me il parlare, quanto più è sicuro che non potrà la mia parola ottenere alcun effetto. Giacchè io credo che quando si ha da esprimere un sentimento, che non ha nessuna speranza di essere accolto dagli altri, e che anzi ha la probabilità di essere respinto, il dovere sia di non tacere.

Ora io devo dire che non accetto nella mia coscienza nè punto, nè poco, codesti paragrafi dell'articolo 87 della Commissione, e vado anzi al di là del Senato.

Io credo che i paragrafi di quest'articolo 87, come era già stato approvato nella prima discussione, escono fuori dal campo della legge, e credo altresì che produrranno effetto del tutto opposto a quello che s'immaginano coloro, che li propongono.

Io non credo utile che sia data all'autorità politica la facoltà di estendere il diritto di trasformazione alle confraternite, alle confraterie, alle congreghe, alle congregazioni, e ad altri consimili istituti.

Io non appartengo a nessuno di codesti istituti, e neanche alle congreghe massoniche. Io credo però che voi avete torto nel supporre che, mettendo la mano del Governo in codesti istituti, ciò possa produrre l'effetto che vi immaginate; produrrà anzi effetti opposti. Voi distruggerete degl'istituti, che nella loro forma antica, nella loro forma secolare sono come le ancore della società, ma voi non li sradicate; voi scuoterete questi istituti nella loro forma antica, ma essi si ridesteranno nella forma moderna, in forma molto più viva, in forma molto più pericolosa.

Voi non avete più le corporazioni religiose in Roma, queste corporazioni sono disciolte per forza della legge nella loro esistenza giuridica; ma hanno una vita sociale molto maggiore di quella che avevano prima.

Luchini Odoardo, relatore. Colpa delle leggi Bonghi.

Bonghi. Nossignore, perchè la legge Bonghi voi non l'avete votata. Ora, signori, che cosa accadrà? Che queste corporazioni, che hanno carattere religioso e più o meno sociale, e che sono antiche, per Dio, quanto la società civile, resisteranno e vi vinceranno.

Ed è utile che resista e vinca tutto quello che è manifestazione della libertà umana, comunque voglia esplicitarsi. Ma è naturale che io non possa pretendere che qualunque mia parola in questo senso produca alcun effetto sulla Camera. Altre parole in questo senso ebbi quando furono abolite le corporazioni e vi dissi: che cosa fate? Voi immaginate che le corporazioni religiose si scioglieranno? Niente affatto. Muteranno. E risulterà questo, che il giorno che voi voleste, poniamo il caso, concedere alle corporazioni religiose la sanzione dello Stato, esse, come fanno oggi in Francia, vi resisteranno e vi diranno: Noi continuiamo ad esistere nella forma di associazioni libere, nella quale non ci potete toccare in nessun modo senza metter mano su molti altri istituti sociali, i quali non sono religiosi.

Ora io domando solo uno schiarimento alla Commissione ed al Governo, il quale schiarimento sarà utile altresì a interpretare un articolo della legge sui provvedimenti per Roma. Nel 1867 noi abbiamo fatto una legge con la quale dichiaravamo disciolte tutte le istituzioni (al paragrafo 6) con carattere di perpetuità, che, sotto qualsivoglia denominazione o titolo, fossero qualificate come fondazione o legati pii per oggetto di culto.

Dunque non sono più queste associazioni riconosciute come enti morali; cioè a dire non sono più soggette all'azione, alla mano del Governo.

Noi nel 1873 abbiamo fatto un'altra legge per effetto della quale dicevamo che questo paragrafo 6 dell'articolo 1° della legge del 1867 non era applicabile a Roma.

Ora io domando due cose: che cosa sono questi lasciti, queste opere pie o lasciti di culto che ancora esistono? Esistono sì o no? Secondo il paragrafo 6 della legge del 1867 non esistono più; avrebbero dovuto esistere soltanto in Roma, per effetto dell'ultima legge. Dunque esistono o non esistono?

Poichè l'onorevole relatore col suo acume mi risponde sì e no, allora io gli domando quali sono i lasciti e le Opere pie di culto, che esistono e quali quelle che non esistono, e per effetto di quale articolo di legge gli uni esistono e gli altri no.

E poichè nel 1873 il legislatore eccettuò dall'applicazione del paragrafo 6° dell'articolo 1° della legge del 1867, la provincia di Roma, io gli domando: qual'è l'effetto che noi vogliamo produrre oggi? Quest'eccezione che era la sola che avrebbe dovuto esistere in Italia intendiamo abolirla o no?

Il fatto curioso è questo: che mentre con la legge del 1873 avevamo fatta un'eccezione pro-

prio per Roma, con la legge presentata dal Ministero per i provvedimenti per la città di Roma, all'articolo 10, si applica a Roma la soppressione di cotesti lasciti e Opere pie di culto; e ciò, ripeto, mentre noi avevamo eccettuato Roma dall'altra soppressione e mentre il Senato si era mostrato contrario a questa nuova soppressione anche per tutto il resto d'Italia.

È cotesta una grande confusione della quale si vedono le tracce, nessuno avendo avanti a sè molto chiara la carta geografica sulla quale possa orizzontarsi.

In un punto io trovo menzionate le Opere pie di culto, in un altro i lasciti o Opere pie di culto. La cosa è diversa, potete dire; ma se la cosa è diversa e le parole sono le medesime, bisogna pure che voi mi diate modo di distinguere una cosa dall'altra, ed usiate parole diverse, perchè le cose simili non siano confuse. Voi non abrogate il paragrafo 6° dell'articolo 1° della legge del 1867. Dunque, resta o non resta? Che cosa, per amor di Dio, abbiamo fatto con questo paragrafo, e che cosa intendiamo di fare? Dapprima abolite in tutta Italia e conservate in Roma; poi abolite in Roma, e pare che conservate in tutto il resto d'Italia. Ma che cosa, mio Dio, deve esser questa legge, se non un carnevale d'avvocati? (*ilarità*).

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ci hanno tanta roba da poter mangiare, gli avvocati.

Bonghi. Dunque, avrei bisogno che questa materia fosse chiarita, e spiegata. Per parte mia, ho davanti a me questa considerazione, non giuridica, non forense, ma politica, e la dico con la solita mia schiettezza di pensiero e di parola. Quando fu discussa nella Camera italiana la legge del 1873, se andate a rileggere le discussioni fatte da uomini competentissimi, fra gli altri dal De Falco, le ragioni, che furono messe avanti perchè il paragrafo 6° dell'articolo 1° della legge del 1867 non fosse applicato a Roma, furono principalmente queste: che non sarebbe parso conforme alla legge delle guarentigie applicare a Roma il paragrafo 6° di quell'articolo, e sarebbe parso il Governo italiano poco leale o poco coerente con sè medesimo, se avesse esteso l'applicazione della legge del 1867 al di là degli altri cinque paragrafi di quell'articolo.

Questa è la dimostrazione, questo è il sistema di prova, che fu soprattutto adoperato dal Governo e da tutti quanti quelli, che gli erano favorevoli, allorchè la legge del 1873 fu votata ed il paragrafo 6° non fu applicato a Roma.

Ora io, o signori, non so che cosa facciate, perchè non riesco bene a distinguerlo fra questi vari articoli, e in questa farraggine di parole, le quali adoperate senza che ne sia precisato il significato.

Io non sono in grado, io stesso, di fare questa distinzione. Ma badate, o signori; perchè c'è il pericolo di essere accusati di poca buona fede, badate a non fare, colla applicazione di questo articolo a Roma, la stessa cosa la quale la Camera e il Governo, hanno dichiarato nel 1873 che sarebbe stato lesiva di quella legge delle guarentigie, che è uno dei principali meriti del Governo italiano, uno dei fondamenti della sua ragion di essere contro tutte quante le accuse che gli si sono fatte, circa il maggiore o minor rispetto che egli sente per l'autorità che governa il mondo cattolico.

Se ci allontanassimo da questa via noi verremmo pur troppo a contraporre i torti di una parte a quelli dell'altra, ma coloro che pensano in questo modo non ragionano giusto.

Noi demoliremo i nostri nemici, non col dar loro pretesto ad accuse vere ma col mostrare loro l'equità continua della nostra condotta, e la costanza continua dei nostri pensieri, che saprà vincere e superare qualunque opposizione si voglia far dalla parte degli altri, qualunque protesta si voglia mettere avanti per mostrare che noi non siamo fedeli ai nostri concetti, che noi non siamo fedeli alle idee, colle quali abbiamo giustificato la nostra stabile dimora a Roma.

Presidente. Se niuno chiede di parlare...

Florenzano. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Florenzano. Non si spaventino. Non intendo fare un discorso, e tanto meno una difesa delle confraternite; intendo solo di essere coerente con me stesso, com'è dovere di ciascuno di noi.

Mi limiterò a fare una semplice dichiarazione. Io voterò contro l'articolo della Commissione, perchè, per conto mio, non sento in nessuna maniera la necessità di pormi in dissidio col Senato in questa questione. L'articolo, come venne emendato dal Senato, a me pareva che potesse soddisfare i migliori propositi e tutte le esigenze, imperocchè esso distingue la questione dei beni dalla questione dell'associazione.

I beni, delle confraternite ammetto anch'io che possono essere oggetto di incameramento e di opportune trasformazioni più coerenti ai nuovi bisogni dei tempi mutati. Ma la confraternità come associazione, in quanto intende ai fini civili, voi

non avete il diritto di sopprimerla, perchè ogni associazione è garantita dalla libertà, che è diritto comune.

Ora, quando il Senato dice che sopprime i beni e li trasforma, io posso accettare questo concetto, ma quando la Commissione dice: io sopprimo le confraternite, non in quanto "beni," ma in quanto "associazioni," a me, col dovuto rispetto agli autori della nuova formula, a me non pare liberale un tal concetto. Io credo che della libertà nessuno abbia il diritto di farsi un privilegio e che essa sia il sole che deve risplendere su tutte quante le istituzioni dello Stato. Io ritengo che abbiano eguale diritto di esistere anche le confraternite in quanto associazioni di mutuo soccorso, intente a scopi laici e civili. Ora quando viene lo Stato, e nella grande riforma delle Opere pie non solo prende i beni e sopprime le Opere di culto, ma vuole anche trasformare le confraternite in quanto sono "associazioni," io francamente non credo che questo sia un grande progresso nella via della libertà, e per conseguenza io voterò contro l'articolo della Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. La Commissione propone quest'ordine del giorno:

"La Camera invita il Governo a dare esecuzione all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, ed a provvedere alle condizioni del basso clero."

Lo metto a partito.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 87 del progetto della Commissione.

(È approvato).

"Art. 88. La dichiarazione di applicabilità dell'articolo 69 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 86 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla Congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più Comuni o l'intera Provincia, alla Congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

"Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le Congregazioni di carità, i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell'articolo 61, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'articolo 69.

"Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 87, il prefetto invita le rappresen-

tanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'articolo 62, il loro parere intorno all'applicabilità dell'articolo 69 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

“ Nell'uno e nell'altro caso il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale sentiti la Giunta amministrativa ed il Consiglio di Stato; e contro di esso è ammesso il ricorso anche per il merito alla IV sezione del Consiglio di Stato, nei modi e limiti dell'articolo 78. ”

(È approvato).

“ Art. 89. È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1° Delle Opere pie dotali e degli statuti delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti.

2° Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, sulle quali, dopo il 1862 siano stati i detti Monti trasformati.

“ Il prefetto inviterà le Congregazioni di carità, i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell'articolo 61, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'articolo 69 all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

“ Trascorso il detto termine, e sentita la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

“ Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

“ Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(È approvato).

“ Art. 90. È pure obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a Province o Comuni diversi dal Comune ove ha sede l'istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

“ a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la

istituzione sarà, con le norme dell'articolo 69, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata.

“ b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più Province o un notevole numero di Comuni siano interessati nella istituzione.

“ c) Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed Opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle Province e Comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

“ L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente. ”

(È approvato).

“ Art. 91. Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno. ”

(È approvato).

“ Art. 92. Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accettata.

“ La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

“ Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro. ”

(È approvato).

“ Art. 93. Nelle Province dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un Comune.

“ Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spe-

dali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Qui viene l'aggiunta proposta dalla Commissione come conseguenza della modificazione introdotta all'articolo 77 bis, accogliendo la proposta dell'onorevole Sacchi.

« Frattanto gli istituti ai quali ai termini dello articolo 77 bis sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il Comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale Congregazione di carità od altri Istituti che siano tenuti a rilevare il Comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli Istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso. »

Pongo a partito l'articolo 93 con questa aggiunta della Commissione.

(È approvato).

« Art. 94. Nelle città che sono sedi di Facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

« È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

« In caso di disaccordo, così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o Istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della Corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

« Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal Codice di procedura civile.

(È approvato).

« Art. 95. L'applicazione delle penalità sancite negli articoli 13, 17, 77, 81 e 85 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di Consiglio, ad istanza del Pubblico Ministero.

« Sul ricorso del condannato o del Pubblico Ministero provvede la sezione civile della Corte d'appello in camera di Consiglio. »

(È approvato).

« Art. 96. Entro il termine di cui nell'articolo 93, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che che furono imposti alle Opere pie delle Provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti di interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi. »

(È approvato).

« Art. 97. Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

« Il Tesoro dello Stato conserva integro il diritto di recuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli Istituti pii che in virtù del svenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

« Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli Istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

« Per detti Istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

« Sono condonati i crediti del Tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge 2 aprile 1865. »

(È approvato).

« Art. 98. I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

« Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi. »

(È approvato).

“ Art. 99. Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

“ Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento. ”

“ Art. 100. È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

“ Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

“ Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge. ”

(È approvato).

“ Art. 101. Ferma stante la disposizione dell'articolo 85, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

“ Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette. ”

(È approvato).

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

L'onorevole relatore è pregato di riferire intorno al coordinamento che possa occorrere nei termini ammessi dal regolamento.

Discussione sull'ordine del giorno.

De Bernardis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Bernardis. Nella seduta di ieri fu posta nell'ordine del giorno fra le leggi, che la Camera deve discutere, la legge per i provvedimenti su Roma, quantunque la Commissione non fosse stata

ancor nominata ed in conseguenza la relazione non fosse stata presentata.

Ieri stesso fu presentata dall'onorevole Luzzatti la relazione sui Banchi meridionali, ed io mi permetto di pregare il presidente del Consiglio perchè, siccome stamane alle ore 11 è stata questa relazione distribuita, voglia dichiarare se intende che alle 11 leggi, che la Camera deve discutere, prima di prorogarsi, si debba aggiungere questa per i Banchi meridionali.

Presidente. Onorevole De Bernardis, debbo osservare anzitutto che la relazione non è ancora distribuita...

Voci. Sì! sì!

Presidente... eppoi, a termini del regolamento, dev'essere prima iscritta nell'ordine del giorno. Quando è iscritta nell'ordine del giorno il presidente ne dà comunicazione alla Camera. In seguito il presidente del Consiglio propone quando si debba procedere alla discussione.

La proposta De Bernardis è oggi intempestiva.

De Bernardis. Per giustificarmi dico che io ho visto nell'ordine del giorno la legge dei provvedimenti per Roma, per la quale non c'è la relazione e di più non era ancora creata la Commissione.

Presidente. La legge per i provvedimenti per Roma è posta nell'ordine del giorno come indicazione, perchè l'onorevole presidente del Consiglio l'ha messa in nota fra quelle che si debbono discutere prima che la Camera sia prorogata.

Attenda dunque domani a fare la sua proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Ministero non ha difficoltà che la legge per i Banchi meridionali sia tra quelle da discutersi il più presto possibile.

Quindi appena distribuita la relazione, pregherò il presidente della Camera perchè voglia iscriverla nell'ordine del giorno.

Presidente. Domani l'onorevole De Bernardis potrà rinnovare la sua proposta.

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Propongo che la seduta di domani sia destinata alle interpellanze e che se domani non si esauriranno sia consacrata a questo scopo anche la tornata di sabato. Altrimenti con le leggi, che si debbono discutere, non è più possibile svolgere le interpellanze. Quindi siamo franchi e chiari. Si vogliono discutere le interpellanze che sono nell'ordine del giorno? In tal caso la giornata di domani e quella di sabato debbono esser destinate alle interpellanze; in caso diverso non si potrà svolgere

che la mozione Odescalchi. Faccio quindi la proposta formale che le sedute di domani e di sabato siano consacrate allo svolgimento d'interpellanze.

Presidente. L'onorevole Pantano propone che la seduta di domani, e così quella di domani l'altro, siano dedicate ambedue allo svolgimento e discussione della mozione Odescalchi, e quindi allo svolgimento delle interpellanze che sono iscritte nell'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È impossibile consacrare due giorni di seguito alle interpellanze. Basta un giorno. Noi vogliamo che siano svolte le interpellanze, ma vogliamo che le leggi siano discusse in precedenza, perchè devono essere mandate al Senato.

È impossibile che si rimandi ancora la discussione delle leggi. Se gli onorevoli interpellanti staranno al loro posto, le interpellanze saranno svolte; se poi essi se ne vorranno andare, dovranno imputare a sè stessi se le loro interpellanze non saranno esaurite.

Dunque è impossibile di consacrare alle interpellanze più della tornata di domani.

Da sabato in poi bisogna discutere le leggi urgenti.

Una voce. Anche domenica!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Anche domenica, se occorre; noi siamo qui per esaurire l'ordine del giorno!

Le leggi devono andare al Senato, le interpellanze riguardano deliberazioni, se ve ne sono da prendere, che competono soltanto alla Camera.

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Io ho bisogno di fare una dichiarazione.

Anzitutto, in linea di diritto, pare a me che noi andiamo indietro sulla via delle libertà politiche considerando le interpellanze come cose affatto secondarie.

Ora stando al concetto, che ho io della vita parlamentare, tali non sono; saranno utilissime le leggi, ma se ne facessimo meno, o se le facessimo soprattutto buone, o le rigettassimo, quando non ci soddisfano, senza raffazzonarle come questa sulle Opere pie, che ci ballottiamo dal Senato alla Camera e dalla Camera al Senato, dando di noi poco serio spettacolo... (*Rumori e proteste*).

Presidente. Onorevole Pantano...

Pantano. Ritiro la parola, onorevole presidente, dirò: facendo un lavoro poco fecondo.

Se facessimo insomma meno leggi, la vita economica, intellettuale e morale del paese non ne risentirebbe alcun danno. Perchè val meglio aver poche leggi e buone, che averne molte che sono imperfettamente applicabili o applicate male.

Ma dove sta il perno della vita parlamentare? (Badate che non vi parlo da radicale, ma da costituzionale ortodosso). Sta nel controllo continuo, permanente dei rappresentanti del paese sull'operato del potere esecutivo. È questo controllo continuo che fa sì che l'amministrazione si svolga corretta e precisa. Ora in che modo facciamo noi questo controllo? Abbiamo cominciato dal renderlo ebdomadario, come certi giornali che, non avendo più possibilità di vivere quotidianamente, si trascinano di sabato in sabato, di settimana in settimana con degli articoli, che non commuovono più nessuno. Poi, quando delle questioni incalzanti ed urgenti si presentano alla Camera, sotto il sole canicolare che ci scaccia, e quando i deputati incalzati dai loro bisogni, vogliono ritornare ai loro focolari, ci si viene a dire all'ultim'ora: se volete restare, noi svolgeremo le interpellanze! Ma quando, e dinanzi a chi saranno svolte, se fra poco non ci sarà più una Camera in numero?

Osservo poi d'altra parte, che se ci fosse poca materia d'interpellanze, mi rassegnerei, ma per Dio! onorevole Crispi, Ella può sciogliere Consigli comunali a destra e a sinistra, proibire congressi, fare questa o quell'altro, e poi quando veniamo alla Camera per sindacarla su questi atti ci sentiamo rimandare da un giorno all'altro lo svolgimento delle nostre interpellanze. Ma io ripeto che questa è una condizione di cose, che per parte mia non intendo tollerare; e siccome non ho la forza di lottare contro la volontà della Camera, dichiaro che se a queste interpellanze non si assegna un giorno preciso, se non si garantisce l'esatto adempimento del nostro mandato, io le ritiro dichiarando che assolutamente qui noi non siamo in condizione di compiere il nostro mandato, non per colpa nostra, ma del Governo il quale ci presenta delle leggi che non sono poi tutto l'ideale a cui aspiriamo (*ilarità — Rumori*), nella fretta degli ultimi momenti, e rende assolutamente illusorio il lavoro parlamentare.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È impossibile che le leggi che si presentano alla Camera, possano corrispondere agli ideali dell'onorevole Pantano, e in ciò siamo d'accordo. Devo però affermare, che le leggi che la Camera

discute, esamina e vota, non sono raffazzonamenti, ma sono leggi che maturamente e coscienziosamente si deliberano e si votano.

Pantano. Lo dicano le Opere pie.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Si reca offesa al prestigio ed all'autorità della Camera pronunciando simili parole.

Le interpellanze, come dissi un momento fa, sono di competenza esclusiva della Camera..

Le leggi devono essere discusse, votate e sanzionate dai tre poteri. Quindi chiedere che si dedichi la giornata di domani alle interpellanze, per poi continuare colle leggi, e quindi ritornare alle interpellanze di nuovo, non è cosa certo che possa non essere accettata da un Ministero sicuro di quello che fa. L'onorevole deputato Pantano, se starà al suo posto, potrà svolgere la sua interpellanza.

Pantano. Io ci sto sempre, è lei che.... (*Rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. No, lei va e viene, sta dei mesi lontano, ma io non mi muovo mai. Fa il suo comodo e fa benissimo. Non la rimproverò, ognuno fa quello che crede. Ma io non manco mai al mio posto, e sarò lietissimo di rispondere alla sua interpellanza, anzi lo desidero per mille ragioni che forse l'onorevole Pantano può sapere.

Presidente. Onorevole Pantano, non insiste?

Pantano. Non posso lasciar passare le parole con le quali l'onorevole presidente del Consiglio ha accennato alle mie continue assenze.

I miei colleghi possono attestare, che io sono uno dei deputati più assidui di questa Camera, e non ho bisogno di attendere nessun avviso telegrafico per venire a riempire i banchi in quest'Aula. Non è a me quindi che l'onorevole presidente del Consiglio deve rivolgere quelle parole.

E malgrado che qui si compia un lavoro ingrato, e senza alcuna soddisfazione morale, noi stiamo sempre al nostro posto.

Ma l'onorevole presidente del Consiglio ci faccia il piacere di farci lavorare a tempo un poco di più, e di non venire qui con parole a dirci che ama le interpellanze, mentre poi coi fatti le rimanda di volta in volta.

Venga innanzi coi fatti, e non con delle sole frasi; di frasi sonore ne abbiamo abbastanza. (*Rumori*).

Imbriani. Alle corte, signor presidente, quando è stabilito il giorno per le interpellanze?

Presidente. A domani.

La proposta è questa: che la seduta di domani sia dedicata, primo, alla discussione della mozione

Odescalchi, e quindi, se rimarrà tempo, allo svolgimento delle interpellanze.

Imbriani. Siccome vi sono interpellanze, che hanno bisogno di uno svolgimento immediato, per esempio quella che riguarda il municipio di Toritto, dove il sindaco e dieci consiglieri non legittimi, sono mantenuti in carica dal prefetto, contro la sentenza della Corte d'appello, mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio debba rispondere immediatamente a queste interpellanze. (*Conversazioni*).

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Quale interpellanza?

Imbriani. L'interpellanza che riflette il municipio di Toritto, dove il sindaco e dieci consiglieri non eleggibili; stanno in carica ad onta d'una sentenza della Corte d'appello.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Le dirò che la sentenza è stata eseguita d'ordine mio.

Imbriani. Dopo l'annuncio dell'interpellanza. (*Si ride*).

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Io non ne sapevo niente. Appena lo seppi, detti gli ordini relativi. (*Conversazioni*).

Imbriani. Io non sento. Voglio sentire; perchè se c'è qualche cosa nelle sue parole che mi possa toccare, voglio rispondere. (*Rumori*).

Presidente. Ma sospetta sempre male, onorevole Imbriani. (*Si ride*).

Imbriani. C'è la capacità a delinquere. (*Rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Nulla ho detto che la possa offendere.

Presidente. Io volevo appunto osservare all'onorevole Imbriani che le parole dell'onorevole presidente del Consiglio devono arrecargli soddisfazione, e che Ella ha sospettato malamente.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che, non appena seppe il fatto, sul quale Ella interpellava, provvide immediatamente.

Imbriani. Io volevo fargli vedere alcuni documenti del prefetto nel quale è dichiarato che egli non volea eseguire la sentenza della Corte d'appello. Se il ministro ha provveduto, tanto meglio. (*Vivi rumori*).

Presentazione di due disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Finali, ministro dei lavori pubblici. Di concerto col ministro dell'interno, e col ministro del tesoro, ho l'onore di presentare alla Camera il di-

segno di legge per concorsi e sussidi ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889.

Domando che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza ed inviato per l'esame alla Commissione del bilancio. (*Benissimo!*)

Inoltre, di concerto cogli stessi onorevoli colleghi, ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge contenente i provvedimenti ferroviari per la città di Roma.

Per questo disegno di legge domando alla Camera che le piaccia di seguire il metodo delle tre letture e che ne sia dichiarata l'urgenza.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge relativo a sussidi ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889. L'onorevole ministro chiede che l'esame del disegno di legge sia deferito alla Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni, s'intenderanno approvate queste proposte.

(*Sono approvate*).

Do quindi atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge relativo a provvedimenti ferroviari per la città di Roma. L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge segua il procedimento delle tre letture, ed inoltre chiede che sia dichiarato d'urgenza.

(*La Camera approva*).

La seduta termina alle 6,40.

Ordine del giorno delle tornate di domani.

Seduta antimeridiana.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Sul servizio telefonico. (117)

Discussione dei disegni di legge:

2. Spesa per la ricostruzione di parte del palazzo demaniale del " Broletto " in Milano. (71) (*Urgenza*).

3. Conservazione del Palazzo delle Compere di San Giorgio in Genova. (109)

4. Sui collegi di Maria della Sicilia. (106)

5. Disposizioni per le pensioni del personale degli istituti d'istruzione diventati governativi da provinciali o comunali. (107)

6. Abolizione del *Vagantivo* nelle provincie di Venezia e Rovigo. (76)

Seduta pomeridiana.

1. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2-C)

2. Svolgimento d'una mozione, interrogazioni ed interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.
